

TRIBUNALE DI PALERMO

UFFICIO ISTRUZIONE PROCESSI PENALI

N. 2289/82 R.G.U.I.

ORDINANZA - SENTENZA

emessa nel procedimento penale

CONTRO

ABBATE GIOVANNI + 706

VOLUME N. 30

Martello Biagio

Martello Mario

Martello Ugo

I fratelli Martello, Biagio, Mario e Ugo sono stati raggiunti dal mandato di cattura n.323/84 e debbono rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

I fratelli Martello - gia' per altri versi noti alle cronache giudiziarie di questi ultimi anni - sono stati indicati come uomini d'onore da Tommaso Buscetta il quale, gia' nel corso del suo primo interrogatorio, riferiva:

"...Giuseppe Bono e' a capo di una famiglia, non saprei dire, per adesso, se a Marineo o a Bolognetta, ma propenderei per Bolognetta.

Tutti i fratelli Fidanzati fanno parte della famiglia di Giuseppe Bono,

nonche' Ugo Martello, inteso "Tanino" ed il fratello Biagio ed altri di cui fra breve parlero' se riusciro' a ricordare i nomi".

Parlando, di seguito, della famiglia di San Giuseppe Jato, il Buscetta riferiva:

"Il Capo e' Antonio Salomone, ma, in sua assenza, la famiglia e' diretta da Bernardo Brusca...Altri membri sono Alfredo Bono, fratello di Giuseppe, Ganci Giuseppe e Mario Martello..." (Vol.124 f.20).

Nel corso di altro interrogatorio, il Buscetta, dopo aver parlato di Pippo Bono e dei fratelli Fidanzati, nonche' del coinvolgimento degli stessi nel traffico di eroina in connessione anche con i Cuntrera ed i Caruana, ammetteva di non conoscere per quali ragioni i Fidanzati fossero stati inseriti nella famiglia di Bolognetta, rinvenendo una spiegazione plausibile solo nel fatto che, essendosi gli stessi da tempo trasferiti a Milano, potevano essere stati

indotti dal Bono a far parte della sua famiglia ((Vol.124/A f.71) e segg).

Sempre in relazione alla famiglia di Bolognetta, il Buscetta aggiungeva:

"...Come uomini d'onore della famiglia in questione so anche che lo sono Ugo Martello e Biagio Martello che io non ho mai conosciuto ma che so essere fratelli di Mario Martello, uomo d'onore della famiglia di San Giuseppe Jato, da me conosciuto in carcere. So che Ugo Martello, ai miei tempi, era latitante; voglio dire che lo era durante la mia detenzione a Palermo. Ignoravo che fosse stato arrestato, come la S.V. mi dice." (Vol.124/A f.73).

E piu' oltre: "Mario Martello mi e' stato presentato come "soldato" della famiglia di Antonio Salamone, all'Ucciardone, verso il 1975.

Il predetto era detenuto per un sequestro di persona, ma anche parlandone con me assumeva di essere innocente.

Ricordo, comunque, alla S.V. che già allora vigeva il divieto degli uomini d'onore di commettere sequestri di persona, per cui mai, anche se colpevole, il Martello lo avrebbe ammesso. Egli nella vita ordinaria esercitava l'attività di gioielliere e, in carcere, mi aiutava talvolta nei miei lavori di modellismo." (Vol.124/A f.81).

Il Buscetta, comunque, aveva già riferito dei rapporti tra Alfredo Bono e Michele Zaza (Vol.124/A f.80), amici e "compari", nonché soci in imprese criminose.

Riconosceva, infine, in foto Martello Mario (Vol.124/A f.104).

Salvatore Contorno indicava come membri della famiglia di Bolognetta Giuseppe e Alfredo Bono, tutti i fratelli fidanzati e tutti i fratelli Martello (Mario, Ugo ed il più anziano dei tre di cui non ricordava il nome) (Vol.125 f.15).

Al G.I. di Roma, il Contorno, nell'interrogatorio del 17.12.1984 (Vol.125 f.100) riferiva come avesse appreso da Stefano Bontate e da Mimmo Teresi che v'erano stati altri incontri tra i corleonesi rappresentati da Riina, Provenzano, Brusca, i fratelli Martello e i Nuvoletta e Zaza e che i corleonesi avevano acquistato ingenti proprietà a Marano facendoli intestare ai familiari di Nuvoletta.

Nell'esaminare ora alcuni riscontri obiettivi alle dichiarazioni del Buscetta e del Contorno in relazione ai rapporti dei fratelli Martello con altri noti esponenti di "Cosa Nostra" e del crimine organizzato in genere, si deve ricordare come Martello Biagio sia stato implicato in vari episodi criminosi di chiara impronta mafiosa.

Nella sentenza della Corte di Appello di Milano contro Liggio, Giuseppe

Ciulla, i Pullara' ed altri per i sequestri di persona Torielli e Rossi di Montelera (Vol.220 f.499) si legge:

"Informa il Col. Russo che lo Zaza, indiziato del sequestro Cassina e dell'omicidio di Vincenzo Traina, era stato bloccato ed arrestato nel 1973 in Palermo, dalla Polizia su una BMW, a bordo della quale si trovavano anche Biagio Martello, Alfredo Bono, fratello di Giuseppe Bono e Salvatore Santomauro, capomafia di Villafрати.

Sull'automobile si trovava una rivoltella Smith & Wesson cal. 38, con 17 cartucce, oltre cinque cartucce cal.12 caricate a lupara.

Da ricordare la presenza dei fratelli Bono, insieme con Leggio e Giuseppe Taormina ed altri nomi di riguardo, sia in viale Umbria che in via Friuli 15.

Nel rapporto della Questura di Palermo - allegato al suo dal Col. Russo - si rileva

che Alfredo Bono, "pericolosissimo pregiudicato su piano internazionale", era in soggiorno obbligato nel Comune di Castelvetro di Modena; Biagio Martello, già condannato a sedici anni di reclusione, era in soggiorno obbligato in San Giovanni di Persicato (BO); il Santomauro era latitante a seguito di mandato di cattura per omicidio ed altri reati; infine il Bono Alfredo era padrino dello stesso Michele Zaza.

Indubbia, quindi, la connessione tra Martello Biagio, i Bono e Zaza, grandi trafficanti, questi ultimi, di sostanze stupefacenti a livello internazionale come già ampiamente ammesso dallo stesso Buscetta che, tra l'altro, indicava in Giuseppe Bono uno dei maggiori punti di arrivo negli U.S.A. dell'eroina prodotta in Sicilia.

Martello Biagio - sentito dal G.I. (Vol.123 f.76) - negava ogni addebito e dichiarava di avere appreso solo dai giornali dell'esistenza del Buscetta e, pur ammettendo di essere stato coinvolto a

Milano in un procedimento penale con Alfredo Bono ed altri, dichiarava come non gli fossero stati mai contestati elementi specifici.

Elementi di prova della appartenenza di Martello Ugo alla associazione mafiosa sono emersi dalle indagini relative ad una estorsione consumata in Milano dall'imputato.

L'ing. Bonetti Silvio, infatti riferiva al G.I. di Milano dr. Isnardi come, dopo aver perfezionato nel 1980 con il finanziere Franco Ambrosio l'acquisto della societa' aerea ATA, fosse stato avvicinato da un individuo (presentatosi come "Tanino" e riconosciuto per il Martello Ugo) il quale, in termini perentori, estremamente duri ed energici, gli aveva chiesto un "indennizzo" - quantificato in un miliardo di lire - a favore di un imprecisato gruppo che, a suo dire, aveva quasi concluso l'affare ATA con esso Bonetti a condizione piu' vantaggiose.

Data la "serietà" della richiesta (il "Tanino" si era introdotto senza alcun

permesso nel suo ufficio, lo aveva pedinato per strada, ecc.), aveva informato Carmelo Gaeta, amministratore della Societa', il quale, essendo a sua volta in societa' con l'ing. Ignazio Lo Presti in una impresa immobiliare a Palermo, per il tramite di quest'ultimo aveva interessato Salvatore Inzerillo al fine di ottenerne i buoni uffici.

L'interessamento dell'Inzerillo permise di "ridurre" il richiesto "indennizzo" da un miliardo a 400 milioni, pagati mediante assegni tratti sulla Banca Popolare di Milano.

Il pagamento della somma si rivelava risolutivo e, pertanto, cessavano le intimidazioni da parte del "Tanino".

Venivano, comunque, richiesti altri cento milioni che l'ing. Lo Presti - ricevutigli dall'Inzerillo - consegnava a "Tanino" e quest'ultimo, come ulteriore dimostrazione della sua "mafiosita'", ironizzava sulla minaccia fattagli da Cali' - presente all'incontro con il Bonetti - di denunciare tutto alla Magistratura.

Martello Ugo - sentito dal G.I. -
dichiarava che:

- durante la sua latitanza dal 1965 al 1982,
effettivamente si faceva chiamare "Tanino" e
cercava di evitare di dire il suo cognome;

- si era anche qualificato con la segretaria di
Monti Luigi come "Gaetano Filippi" e con lo
stesso Monti presentatogli da Pergola Pasquale,
aveva solo rapporti di amicizia;

- il Pergola aveva consentito, nei primi tempi,
che frequentasse i suoi uffici siti in via
Boccaccio prima, in via Larga 16 dopo ed,
infine, in via Larga 17;

- il Pergola, al quale aveva fatto capire di
chiamarsi "Tanino Macaluso", gli aveva chiesto
di entrare in una societa' con lui e cosi' aveva
iniziato a lavorare con la "Agrimex" S.r.l. per
lit. 500 mila mensili;

- il Pergola successivamente, si era interessato
della CITAM, della MAPRIAL e della PRODALIT ed,
anzi, dell'ultima non faceva parte il Pergola,
bensì un suo amico, Dante

Romano, nonche' Tasso Grabriella e Giorgio Fontanella oltre a lui stesso;

- aveva visto qualche volta i fratelli Fidanzati in via Boccaccio e, poi, in via Larga e gli stessi frequentavano detti locali solo perche', avendo venduto un autotreno che avevano in societa' con il Pergola, riscuotevano mensilmente la rata di lire 500.000 mensili;

- conosceva Alfredo Bono, ma non anche Pippo Bono ed, anzi, ignorava che i due fossero fratelli;

- non conosceva nessuno della famiglia Buscetta, ne' conosceva Gerlando Alberti che aveva conosciuto solo all'Ucciardone;

- uno degli Alberti lavorava per il Pergola prima che lui lavorasse per lo stesso; cio' lo aveva appreso dal Pergola o da qualche suo impiegato;

- conosceva Giovanni Ingrassia e Vittorio Mangano e gli stessi li aveva incontrati in via Larga per proposte di affari;

aveva, comunque, avuto pochissimi contatti con il Mangano perche', da latitante, temeva che costui potesse venire a conoscenza della sua vera identita';

- avuta lettura di quanto dichiarato da Gabriella Tasso circa la presenza nei locali di via Larga dei fratelli Bono, dei fratelli Sacca', di Gerlando Alberti e di Tommaso Buscetta, confermava quanto gia' detto in precedenza;

- precisava che, qualche volta, per incarico di Alfredo Bono e Conte Romano, diceva alla segretaria di chiamare una utenza telefonica di Caracas, che poi, passava ai suddetti;

- qualche volta aveva parlato con Giorgio Bono quando quest'ultimo telefonava dal Venezuela chiedendo di Conte Romano e del fratello, in assenza dei due;

- uno dei fratelli fidanzati, con piu' frequenza, veniva a trovarli per mostrare qualche oggetto di antiquariato;

- aveva effettivamente fissato un appuntamento con Giorgio Bono, ma non ne era sicuro e, comunque, ne ignorava il motivo, ne' ricordava i termini della questione ignorando, quindi, se avessero parlato di percentuali di affari;

- aveva incontrato nell'ufficio del Pergola Tonino Virgilio e forse aveva scontato qualche cambiale della MAPRIAL;

- riconosceva in se stesso il "Tanino" interlocutore di Vittorio Mangano nella telefonata del 20.3.80 e faceva presente che, avendogli questo detto di aver bisogno di danaro lo aveva associato ad Ingrassia nell'affare concernente la vendita del latte in polvere e precisava, che, pur non volendo frequentare il Mangano si era compenetrato nella sua situazione finanziaria;

- circa i quattro milioni che il Mangano doveva ricevere per il suo tramite, faceva presente che lo stesso, di sua iniziativa, aveva detto ad una persona, a lui sconosciuta, che doveva consegnare tale somma ad esso Martello, somma contenuta in una busta;

- pur evincendosi dalla telefonata il contrario, ignorava che il Mangano fosse sottoposto a misure di prevenzione;
- conosceva Tullio Apricella per averlo incontrato in ufficio, ma non ricordava come lo avesse conosciuto;
- a precisazione di quanto prima affermato, dichiarava di aver visto i fratelli Fidanzati frequentare i locali di via Larga e non anche quelli di via Boccaccio;
- uno o l'altro dei fratelli prendeva una busta e andava via;
- aveva visto Pippo Bono negli uffici di via Larga, da solo o in compagnia del fratello Alfredo o di Conte Romano;
- credeva che il conoscente di Giovanni Ingrassia, che avrebbe dovuto occuparsi della vendita del latte in polvere, fosse un certo "Franco l'americano", direttore della France lait;
- in effetti aveva fissato un appuntamento, telefonicamente, fra Giovanni Ingrassia e Pippo Bono - residente a New York - dato

che il primo aveva detto di avere la possibilita' di vendere negli U.S.A. macchinari industriali e desiderava in tale citta' un appoggio o, meglio, una conoscenza che poteva introdurlo nel mercato statunitense;

- poiche' Pippo Bono continuamente telefonava ai locali di via Larga chiedendo del fratello, aveva pensato di mettere in contatto i due che, successivamente, stabilirono dei contatti diretti;

- quando l'Ingrassia gli aveva posto il problema, era in compagnia di Vittorio Mangano il quale, pero', non era in alcun modo intervenuto nella discussione ne', in seguito, aveva perorato la causa dell'Ingrassia;

- contestava la versione del fatto dato dall'Ingrassia secondo cui avrebbe conosciuto esso Martello proprio per il tramite del Mangano il quale ultimo avrebbe perorato la causa dell'Ingrassia ed al quale aveva detto che ne avrebbe parlato con lo "zio" Pippo Bono;

- avuta lettura della sintesi della telefonata tra "Gigetto" e "Tanino" fatta dall'utenza della Citam, dichiarava come il "Gigetto" fosse il fratello Biagio Martello e come non ricordasse la telefonata stessa, per cui non ne sapeva dare spiegazione alcuna;

- in effetti con Tanino Virgilio vi era una certa amicizia, ma non ricordava se il Virgilio gli avesse mai dato assegni di conto corrente ne' se gli avesse cambiato assegni ad esso Martello dati da clienti della ditta;

- forse aveva cambiato alcuni assegni della PRODALIT dall'importo di alcuni milioni, ma non sapeva dire se cio' fosse avvenuto frequentemente o meno;

- era "facile" che conoscesse "Robertino", ma non sapeva quale fosse il vero nome dello stesso, dato che non era solito chiedere le generalita' alle persone che gli venivano presentate; cio' per timore che, a loro volta, queste gli chiedessero le sue generalita';

- non sapeva chi fosse Enea Salvatore, ne' se lo stesso si identificasse con il "Robertino" di cui sopra;

- era possibile che conoscesse "Franchi Giachi" poiche' gli sembrava di averne sentito il nome, ma non sapeva dire nulla di preciso a riguardo;

- non ricordava se fosse debitore di Monti Luigi, anche se dello stesso era amico e anche se lo stesso, in passato, gli aveva prestato poche centinaia di migliaia di lire e, comunque, non era mai stato in societa' con lo stesso;

- non conosceva Adriano Conti;

- non ricordava se avesse ricevuto telefonate dal Virgilio dagli U.S.A. e, comunque, ricordava, ma non ne era sicuro, di avergli telefonato a Houston dove lo stesso era ricoverato per un intervento di cardiocirurgia;

- avuta lettura del rapporto della Criminalpol di Milano (Vol.1 f.132) dal quale risultava che esso "Tanino" il 27.3.81 aveva parlato con certo

"Vigilante" ricevendo l'incarico di chiamare a New York il Virgilio, dichiarava di non sapere nulla a riguardo, di aver potuto parlare, ma di non sapere di che cosa; ((Vol.86 f.119) e segg.).

Il Martello, inoltre, al P.M. di Milano ((Vol.86 f.131) e segg.) dopo aver ricevuto lettura degli elementi di accusa a suo carico su accertati collegamenti con imputati di associazione a delinquere Monti Luigi, Virgilio Antonio, Pergola Pasquale, Bonetti Silvio, Gaeta Carmelo, i fratelli Enea, i fratelli Bono, i fratelli Fidanzati, Bosco Emanuele, Bosco Costantino, Tasso Gabriella, Ferri Luciano ed altri;

preso atto che tali collegamenti risultavano da telefonate intercettate, da indagini di P.G., da dichiarazioni di coimputati e da foto sequestrate nel corso di perquisizione, dichiarava:

- di essere realmente stato al matrimonio di Bono Giuseppe celebratosi in New York nell'ottobre del 1980;

- di riservarsi di rispondere alla contestazione secondo cui dal 13 al 19 novembre 1980 nella stanza 8/A dell'hotel Arae di N.Y. risultavano avere alloggiato Monti Luigi, Virgilio Antonio ed una persona che aveva usato l'identita di Apicella Eugenio;

- ammetteva di essersi recato a N.Y. con un falso passaporto intestato ad Apicella Eugenio, dopo aver dato al "falsario" il nominativo di Apicella Eugenio, fratello del suo conoscente Apicella Tullio e dichiarava come i due Apicella fossero ignari della cosa;

- ammetteva di essersi recato a New York con il Monti ed il Virgilio;

- in relazione ai rapporti con i Bono si riportava a quanto dichiarato al G.I. del Tribunale di Palermo;

- negava di conoscere Ganci Giuseppe, Gaeta Carmelo ed Enea David De

Bernardi, mentre ammetteva solo di aver sentito nominare il Bonetti da Pergola Pasquale;
- negava di aver tentato di distruggere, all'atto del suo arresto, un biglietto contenente i numeri delle utenze telefoniche della societa' SOGEPA e dichiarava di aver solo voluto distruggere quello contenente il numero della sua abitazione, non volendo coinvolgere la famiglia nel suo arresto.

Mario Martello ((Vol.123 f.151) e segg.) sentito dal G.I. si dichiarava estraneo ai fatti contestatigli, ammetteva di aver conosciuto in carcere Tommaso Buscetta tra il 76 e il 77 quando si trovava in infermeria.

Precisava come dei suoi 365 coimputati, a parte il Buscetta, conosceva solo i suoi fratelli, mentre alcuni dei nomi del mandato di cattura li aveva sentiti fare proprio nel 75 dal P.M..

Contestatagli la sua qualita' di "soldato" della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato,

replicava asserendo di aver fatto il soldato a Casarsa, ma di non aver mai sentito parlare di quelle "cose".

Imponente e' il quadro probatorio raccolto a carico degli imputati e gli stessi, come nel caso di Ugo non hanno potuto negare la conoscenza di personaggi quali Vittorio Mangano, Salvatore Inzerillo, Virgilio, i Bono.

L'arresto di Martello Biagio, poi, con Michele Zaza e Alfredo Bono, e', di per se', altamente indicativo e non merita commento alcuno.

Le dichiarazioni del Buscetta su Martello Mario rivelano il perfetto inserimento dello stesso nell'organizzazione crimonosa e, in specie, nel traffico di stupefacenti.

Dei fratelli Martello, inoltre, i Carabinieri di Palermo hanno estesamente riferito con il rapporto del 25.8.78 (Vol.15/B) scaturito anche a seguito delle rivelazioni di Giuseppe Di Cristina:

Martello Biagio pagg. 50/51/53/127/128/129/181.

Martello Ugo pagg. 51/53/127.

Martello Mario pagg. 51/53/127/128.

Dalla lettura di tale rapporto si apprende come Martello Biagio, gioielliere a Palermo, avesse partecipato in Corleone alle nozze di Grizzafi Giovanni, nipote di Riina Salvatore e come i fratelli Martello fossero in stretto contatto con i Brusca di San Giuseppe Jato e i Corleonesi. E', comunque, alle pagine di quel rapporto - prezioso ma ignorato per anni - che si rinvia per una maggiore comprensione dello "spessore" mafioso degli imputati.

Martello Mario, Ugo e Biagio vanno, pertanto, rinviati a giudizio per rispondere di tutti i reati loro ascritti con il mandato di cattura n.323 del 1984 (Capi 1, 10, 13, 22).

Massa Giuseppe

Nei confronti di Giuseppe Massa venne emesso mandato di cattura 327/83 del 13 luglio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di ricettazione e violazione valutaria di cui ai capi 384 e 385 dell'epigrafe, essendo stato accertato che aveva fatto da tramite fra Francesco Gasparini ed il cambiavalute clandestino Michele Minesi perche' costui provvedesse alle operazioni finanziarie di trasformazione di lire in dollari U.S.A. necessarie per il pagamento da parte del Gasparini, e per conto della organizzazione criminosa facente capo a Gaspere Mutolo, delle partite di droga fornite dall'orientale Koh Bak Kin.

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata alle indagini condotte dopo l'arresto a Parigi in data 10 novembre 1981 del Gasparini ed in quella sede si e' rilevato che, indicato da quest'ultimo il

Minesi come suo cambiavalute clandestino, costui ammise l'addebito rivelando a sua volta che il Gasparini gli era stato presentato dall'amico Giuseppe Massa (Vol.65/R f.273).

Il Massa a sua volta ha ammesso di aver presentato al Minesi il Gasparini che doveva cambiare 2 o 3 mila dollari (Vol.78/R f.19).

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati ascrittigli ai capi 384 e 385 dell'epigrafe, contestatigli col mandato di cattura 327/83.

Matranga Gioacchino

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale grosso trafficante di droga collegato a Milano coi fratelli Grado, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 169/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Sopravvenute quindi le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei fratelli Grado, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Del Matranga tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata ai traffici di droga dei fratelli Grado, cui si rimanda, ed in questa sede basta ricordare che, secondo le dichiarazioni di Gennaro Totta (Vol.4 f.295) e (Vol.4 f.298) + ((Vol.72 f.67) e segg.) + ((Vol.72 f.64) e segg.), il Matranga era subentrato in Milano allo stesso Totta nella gestione di una gioielleria che questi conduceva in societa' con Vincenzo Grado.

Riconoscendolo successivamente in fotografia, il Totta ha aggiunto che, a Milano, il Matranga era divenuto il successore di Rodolfo Azzoli, che prima di allontanarsi dall'Italia alla volta della Spagna, gestiva sulla piazza meneghina un traffico di stupefacenti che gli aveva consentito di guadagnare un mucchio di miliardi.

Ha precisato ancora che, pur dopo la fuga dall' Italia dei fratelli Grado, il

Matranga era rimasto in contatto coi medesimi, tanto da precipitarsi nella villa di Porto Ceresio dei fratelli Grado lo stesso giorno in cui i Carabinieri, localizzatala, vi effettuarono una perquisizione, e cio' probabilmente per recuperare quel denaro che i Grado da lui attendevano in Spagna.

L'esistenza di tali rapporti (risultanti anche dalle indagini bancarie espletate: numerosi assegni negoziati dai Grado portavano l'annotazione a margine "Gioacchino", evidentemente riferentesi alla persona che li aveva loro consegnati) e' stata confermata dallo stesso Azzoli, il quale ha, tra l'altro, rivelato (Vol.19 f.54) - (Vol.19 f.64) che nel novembre del 1981 si erano presentati presso il suo Hotel Sierra Dorada di Benindorm in Spagna tutti fratelli Grado, ad eccezione di Antonino, insieme a loro tre amici, tra cui si trovava proprio il succitato Gioacchino Matranga, che poi, rientrato in Italia, torno' a visitare i Grado in due occasioni.

Sussistono, pertanto, a carico del Matranga sufficienti prove di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha per questa parte integrato ed assorbito i precedenti procedimenti.

Quanto agli altri reati contestatigli (associazione per delinquere ed associazione per delinquere di tipo mafioso) va osservato che da nessun elemento probatorio emerge non solo la appartenenza del Matranga a Cosa Nostra ma addirittura alcun tipo di collegamento fra l'imputato e personaggi mafiosi diversi dai Grado.

Cio' induce a ritenere che con costoro egli si sia associato all'esclusivo scopo di commerciare nelle sostanze stupefacenti senza che i suoi rapporti si siano mai estesi, sembra neanche episodicamente, alla centrale della organizzazione criminale di appartenenza dei Grado.

Ed e' noto, per altro, che, secondo le rivelazioni di Tommaso Buscetta, sia ben possibile agli "uomini d'onore" associarsi nel commercio di droga con elementi esterni alla associazione mafiosa senza che il legame contratto faccia questi ultimi divenire membri dell'organizzazione.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi nn.13 e 22 dell'epigrafe e prosciolto per non aver commesso i fatti dalle imputazioni di cui ai capi nn.1 e 10.

Matranga Giovanni

Indicato da Stefano Calzetta (Vol.11 f.13), (Vol.11 f.14), (Vol.11 f.15), (Vol.11 f.16), (Vol.11 f.18), (Vol.11 f.21), (Vol.11 f.22), (Vol.11 f.23), (Vol.11 f.37), (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.50), (Vol.11 f.76) e (Vol.11 f.78) + (fasc.pers. 1- ff.5, 23 e 24) + (fasc.pers. 2- ff.33 e 127) quale grosso trafficante di cocaina legato al gruppo mafioso degli Zanca, vennero emessi nei suoi confronti mandati di cattura 237/83 del 31 maggio 1983 e 373/83 dell'8 agosto 1983, con i quali gli furono

contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975 nonche' la detenzione illegale di armi, da lui possedute in gran numero, secondo lo stesso Calzetta, e cedute taluni ad altri affiliati alla cosca.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della cosca mafiosa degli Zanca, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i predetti reati, gli venne ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 bis C.P..

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Su di lui ha precisato il Calzetta che trafficava in cocaina insieme a Salvatore Virzi', gestore dell'omonimo stabilimento balneare, ora defunto, che ne favoriva la latitanza, essendo stato il Matranga medesimo condannato a grave pena per traffico di stupefacenti dal Tribunale di Roma ed avendo ottenuto in Palermo l'uso dell'abitazione del Virzi' nella via Alagra.

Il Matranga aveva avviato all'uso della cocaina lo stesso Calzetta, ed, avendolo questi riferito a Carmelo Zanca, costui lo aveva incaricato di accertare di quanta sostanza stupefacente il Matranga medesimo ed il Virzi' disponessero. Trattavasi di ben dieci chili di cocaina, che il Matranga aveva consentito a mostrare allo Zanca, il quale aveva riconosciuto che trattavasi di "roba" di ottima qualita'.

Secondo lo stesso Calzetta, il giorno successivo alla morte del Virzi', il Matranga accompagnato dal cognato Onofrio Di Fresco, detto " Maurizio ", si era recato presso il menzionato stabilimento balneare, prelevando la cocaina ivi nascosta, che si trovava contenuta in alcuni sacchetti di plastica, e consegnandola al Di Fresco perche' la nascondesse.

Prima che col Virzi', ha riferito il Calzetta, il Matranga commerciava in stupefacenti con Stefano Patricola e Giuseppe Romano e la circostanza appare molto indicativa dello spessore criminale

dell'imputato, essendo entrambi i predetti grossi personaggi mafiosi: il primo infatti e' il figlio di quel Francesco Patricola, ucciso dagli avversari dal clan Bontate per non aver voluto rivelare il nascondiglio del congiunto attivamente ricercato dai "vincenti"; Giuseppe Romano, da parte sua, tento' insieme a Giovannello Greco nel Natale 1982 di uccidere Giuseppe Greco "scarpuzzedda" nel corso della c.d."tufiata" di Ciaculli.

Ancora secondo il Calzetta, il Matranga ed il Virzi' detenevano la cocaina in apposito nascondiglio dello stabilimento balneare dello stesso Virzi', donde la prelevavano di volta in volta per consegnarla ai clienti, quali Salvatore Rotolo, per venti milioni, Paolo Alfano, per 50 grammi, e quantita' imprecisate della stessa sostanza contenuta in sacchetti ad Onofrio Di Fresco ed Angelo Mannino . Altra cocaina, per 900.000 lire circa, era stata venduta a tale Giovan Battista Costa, proprietario di un negozio di abbigliamento ubicato in Corso Pisani.

In proposito e' da osservare che nel corso del suo primo interrogatorio il Matranga nego' strenuamente di conoscere il Calzetta, il Virzi', il Costa ed alcun altro dei suoi coimputati ad eccezione dei cognati Di Fresco e Mannino. Sul punto era stato gia' tuttavia smentito dal teste Ali' Mathluthi, gia' dipendente del Virzi', il quale aveva dichiarato (Vol.11 f.212) che presso lo stabilimento balneare il titolare usava riunirsi in una stanzetta riservata con alcuni abituali frequentatori, riconoscendo fra costoro proprio il Giovanni Matranga oltre a Giovanni Taormina, Giuseppe Spadaro, Paolo Alfano ed Onofrio Zanca.

Successivamente, ucciso il Costa durante la latitanza del Matranga, arrestato costui ed indiziato, e poi incriminato per detto omicidio (dal quale tuttavia e' stato prosciolto a conclusione dell'istruzione), l'imputato ammise di aver conosciuto il Costa ed intrattenuto con costui rapporti

commerciali, giustificando la sua precedente menzogna con l'esigenza difensiva di non fare comunque ammissione alcuna.

Che i rapporti col Costa non fossero tuttavia soltanto di lecita natura, così come tardivamente dichiarato dall'imputato, emerge chiaramente dalla deposizione della di lui ex convivente Concetta Maggi ((Vol.82 f.203), (Vol.82 f.220)), la quale ha riferito che anche il Costa era un consumatore di cocaina e che frequentava i bagni Virzi' assieme al Calzetta ed al Matranga, con i quali era "tutta una cosa". In casa del Costa per altro, dopo la sua uccisione, vennero rinvenute una immaginetta con la fotografia del Virzi' a commemorazione della sua morte ed una fotografia riproducente insieme il Costa, il Virzi', il Calzetta e la stessa Maggi (Vol.82 f.208).

Le dichiarazioni del Calzetta hanno ricevuto per quanto sopra indiscutibile riscontro anche documentale.

Secondo lo stesso Calzetta, ancora, il Matranga disponeva di numerose armi, che talvolta faceva sottoporre a modifica da un armiere di fiducia della cosca. Quattro revolvers calibro 38 aveva regalato a Gaetano Tinnirello ed altra dello stesso calibro a Carmelo Zanca, suscitando tra l'altro il risentimento di Paolo Alfano, che desiderava anch'egli un omaggio siffatto. Le pistole di cui il Matranga era in possesso venivano anch'esse custodite in nascondigli presso lo stabilimento di Salvatore Virzi', che le aveva anche mostrate al Calzetta, invitandolo ad interessarsi per la loro vendita al prezzo di lire 500.000 ciascuna.

Ed infatti, procedutosi dopo le dichiarazioni del Calzetta a perquisizione presso il prefato stabilimento, venivano rinvenute (Rapporto 27 aprile 1983 (Vol.11 f.214)), nascoste nell'incavo di un pilone ed all'interno del cassone avvolgibile di una finestra, numerose munizioni e due pistole calibro 38.

Significativa e' la seguente circostanza riferita, infine, da Stefano Calzetta, secondo il quale il Matranga si trovava presente allorché Onofrio Zanca si era vantato con Paolo Alfano di avere amici poliziotti. Il Matranga era intervenuto sostenendo che "tutti gli sbirri erano infami" ma lo Zanca gli aveva citato il caso del maresciallo dei Carabinieri Corrao, che aveva tempo prima fatto falsa testimonianza a suo favore, scagionandolo da una accusa di rapina.

Anche su tale episodio l'istruzione espletata ha pienamente confermato e riscontrato quanto riferito dal Calzetta, qui richiamato per sottolineare che discorsi di tale tenore non sarebbero stati per certo fatti dagli Zanca in presenza di persona estranea all'organizzazione mafiosa.

Le accuse del Calzetta inoltre hanno trovato ulteriore conferma in quelle sul Matranga rese da Vincenzo Sinagra di Antonino (Vol.80 f.206)e(Vol.80 f.207).

In proposito e' da premettere che il Calzetta, posto a confronto col Matranga (Vol.80 f.198) aveva inaspettatamente dichiarato di non conoscerlo, presumibilmente assumendo tale incredibile atteggiamento di non collaborazione (anche in relazione ad altri imputati prima da lui accusati) a causa delle gravi rappresaglie subite nelle more dai suoi congiunti, rimasti vittima di un rovinoso attentato dinamitardo.

Essendosi l'atto istruttorio espletato presso il carcere di Paliano, dove anche il Sinagra era detenuto, quest'ultimo, avuto modo di scorgere il Matranga, chiedeva di essere immediatamente sentito e rivelava, ribadendolo anche in sede di confronto, che trattavasi di persona da lui ben conosciuta che trafficava in droga con Salvatore Virzi' e Salvatore Rotolo, il quale aveva talvolta incaricato esso Sinagra di portargli dei messaggi inerenti agli illeciti traffici condotti.

Infine, ultimo riscontro dell'appartenenza del Matranga alla cosca di corso dei Mille

e' fornito da un appunto con l'indicazione del recapito telefonico di Cosimo Raccuglia ritrovato in possesso dell'imputato all'atto del suo arresto, come risulta da uno degli interrogatori resi del Matranga, che naturalmente di cio' ha fornito una "innocente" spiegazione.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato tutti i precedenti, ad eccezione della contestazione di cui all'art.71 legge n.685 di cui al mandato di cattura 373/83, per rispondere della quale va altresì rinviato a giudizio.

Maugeri Nicolo'

Dell'appartenenza del Maugeri al clan di Nitto Santapaola e del suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti si e' parlato ampiamente nelle pagine che precedono, soprattutto a proposito dei contatti fra il clan suddetto e la "famiglia" di Rosario Riccobono (parte seconda, capitolo quarto) e nella parte concernente i rapporti con Simola Michele e Giuseppe Madonia (parte quarta, capitolo quarto). Ci si limitera', pertanto, a sintetizzare gli elementi a suo carico, rimandando a quanto si e' diffusamente esposto in altra sede.

L'incontro di Nicolo' Maugeri e di Salvatore Cristaldi (altro consociato di Santapaola) con Gaspare Mutolo, a Palermo, e' preceduto da una serie di telefonate fra il Mutolo ed altri col catanese Domenico Condorelli, da cui emerge che quest'ultimo sarebbe dovuto venire a Palermo per

ritirare una "macchina" (termine che, nel linguaggio criptico dei trafficanti di stupefacenti, equivale, come ha confermato Koh Bak Kin, ad eroina). Poi, pero', a causa dei pericoli per la sua incolumita' derivanti dalla faida col clan di Ferlito allora al culmine, il Condorelli preferiva mandare a Palermo altri due consociati e, cioe', Salvatore Cristaldi e l'odierno prevenuto.

Ed e' estremamente significativa la telefonata, integralmente riportata in altra sede, in cui il Condorelli, preannunciando l'arrivo a Palermo dei due predetti, li qualifica, col gergo proprio degli appartenenti a "Cosa Nostra", uno come "uomo d'onore" e l'altro come un "carissimo amico" e, cioe', come un personaggio coinvolto nei loschi traffici mafiosi e prossimo a prestare il giuramento di iniziazione. I due si incontrano con Gaspare Mutolo al Motel Agip e, con estrema cautela, lo seguono fino a casa sua. Poi, lungo la strada di ritorno per Catania, vengono appositamente controllati dalla Polizia stradale e, mentendo, affermano di provenire da Alcamo.

Basterebbe questo episodio per ritenere provate le accuse nei confronti del prevenuto ma altri elementi di prova sono stati acquistati a suo carico, che ne confermano l'appartenenza a Cosa Nostra.

Ci si richiama, in proposito, alle intercettazioni telefoniche ed alle altre emergenze istruttorie, concernenti i suoi rapporti con Michele Simola, Giuseppe Madonia (il boss mafioso di Valledlunga di cui il Maugeri e' compare) e Filippo Di Stefano, mafioso di Favara. Le telefonate attengono, come si e' ampiamente chiarito, alla gestione ed al controllo dei subappalti di opere pubbliche - e, cioe', ad una attivita' tipicamente mafiosa - e dal tenore delle stesse emerge chiaramente il notevole spessore mafioso del prevenuto.

Ne' vanno trascurate, come si e' parimenti detto, le telefonate e le altre risultanze da cui viene confermata l'appartenenza del Maugeri al clan Santapaola.

In proposito si ricorda:

- che Giuseppe Cremona ha riferito che il Maugeri e' strettamente legato a Nitto Santapaola e Filippo Di Stefano;

- che, all'atto del suo arresto, fra le utenze telefoniche annotate in una rubrica vi erano quelle di Ercolano - Avimec e Viaggi Avimec (societa' cui sono interessati prossimi congiunti del Santapaola);

- che Giuseppe Madonia, in una telefonata, dava incarico al Maugeri di riferire a "Pippo Cavadduzzu" (Giuseppe Ferrera) "che quel discorso era tutto a posto" e si informava della salute di "Franco" e, cioe', di Francesco Ferrera, ferito in un agguato mafioso qualche giorno prima (15.6.1982);

- che, in un'altra telefonata, Madonia chiedeva notizie sul "cacciatore" (il quale, come e' stato dimostrato, e' sicuramente Nitto Santapaola) e il Maugeri rispondeva "tutto bene; ieri siamo stati assieme";

- che, in una telefonata tra il Maugeri e Puglisi Pietro, genero di

Pulvirenti Giuseppe (inteso "Pippu u Malpassatu" ed indiziato di appartenenza al clan Santapaola) il primo riferiva al suo interlocutore di avere parlato con "Nitto" (e, cioè, con Benedetto Santapaola) di una vicenda concernente tre arrestati per rapina;

- che, in un'altra telefonata, Michele Simola richiedeva al Maugeri di interessarsi per il recupero di un'autovettura rubatagli a Catania e quest'ultimo prometteva che lo avrebbe fatto (e' ovvio che solo chi e' dotato di "ascendente" in un determinato ambiente puo' ottenere la restituzione di refurtiva).

Alla stregua, dunque, di questa rapidissima sintesi delle risultanze a carico del Maugeri, altrove molto piu' analiticamente esaminate, deve concludersi per il rinvio a giudizio del prevenuto in ordine a tutti i reati contestatigli, di cui ai capi 1 (cui va unificato quello del capo 7, trattandosi di identica associazione per delinquere) 10, 13, 17, 22 e 40 della epigrafe (mandati di cattura n.326/82 del 23.7.1982, n.353/83 del 19.10.1983 e n.323/84 del 29.9.1984).

Mazzara Gaetano

Nei confronti di Gaetano Mazzara, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti d' America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra del Mazzara e del gruppo di mafia cui risultava affiliato, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 C.P., in relazione alla sua appartenenza a detta associazione mafiosa.

Del Mazzara si occupa ampiamente la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla illustrazione dei traffici di stupefacenti

fra l'Italia e gli USA e, qui giova ricordare, le risultanze di quelle indagini hanno offerto puntuale riscontro alle dichiarazioni di Tommaso Buscetta (Vol.124 f.19) + (Vol.124/A f.27) e (Vol.124/A f.118) + (Vol.124/B f.22), il quale ha riferito che il Mazzara e' uomo d'onore della famiglia della Noce. Ha inoltre precisato il Buscetta di aver conosciuto personalmente l'imputato a New York dove gestiva un negozio di dolci e di aver successivamente appreso da Salvatore Inzerillo che era stato fatto uomo d'onore durante una sua vacanza in Sicilia.

In margine alla vicenda giudiziaria del Mazzara va doverosamente ricordata quella di un suo omonimo: Gaetano Mazzara nato a Palermo il 22 settembre 1917.

Invero nel mandato di cattura 323/84 le generalita' dell'imputato, che erano state esattamente riportate nel precedente mandato n.164/84, furono erroneamente trascritte, indicandolo come nato il 22 settembre 1917.

In tale data risultava per mera coincidenza esser nato altro Gaetano Mazzara, il quale, scambiato per il vero imputato, venne tratto in arresto il 12 luglio 1985 in esecuzione del menzionato mandato di cattura 323/84.

Procedutosi il giorno dopo al suo interrogatorio, l'equivoco veniva subito chiarito, anche perche' le fattezze dell'arrestato per nulla corrispondevano a quelle dell'imputato, la cui fotografia era allegata agli atti processuali (Vol.4/G f.60).

Con ordinanza del 13 luglio 1985 veniva, pertanto, disposta l'immediata scarcerazione del Gaetano Mazzara nato il 22 settembre 1917 e contestualmente veniva ordinata la rettificazione delle erronee generalita' attribuite all'imputato nel mandato di cattura 323/84.

Mentre, pertanto, va rinviato a giudizio l'imputato Gaetano Mazzara per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi

1,10,13 e 22 dell'epigrafe, nessun ulteriore provvedimento va adottato nei confronti del Gaetano Mazzara nato nel 1917, essendosi già provveduto a riconoscerne la mancanza della qualità di imputato con la menzionata ordinanza del 13 luglio 1985.

Mazzurco Salvatore

Nei confronti di Salvatore Mazzurco, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina fra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, venne emesso mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui il Mazzurco risultava affiliato, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 C.P., in relazione alla sua supposta appartenenza a detta associazione mafiosa.

Del Mazzurco si occupa ampiamente la parte della sentenza, cui si rimanda, dedicata alla illustrazione dei traffici di stupefacenti

fra l'Italia e gli USA. Il suo organico inserimento nelle famiglie mafiose di Cosa Nostra e' emerso altresì nel corso delle indagini concernenti Giuseppe Bono, come esposto nella parte della sentenza dedicata all'esame della posizione di costui.

Alla luce delle risultanze delle richiamate indagini, egli va rinviato a giudizio per rispondere di tutte le imputazioni ascrittegli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Meli Giacomo

Meli Giacomo e' stato tratto in arresto nel corso delle indagini relative all'omicidio di Ienna Michele il 9.1.1982 (Vol.101 f.28) per il delitto di favoreggiamento personale (art.378 C.P.). Il P.M. convalidava l'arresto del successivo 25.1.1982, concedeva all'imputato la liberta' provvisoria (Vol.101 f.51).

Della posizione di Meli Giacomo si e' esaurientemente trattato parlando degli omicidi di Teresi Francesco Paolo (Vol.46) e di Ienna Michele (Vol.101), uccisi lo stesso giorno 8 gennaio 82, il primo alle ore 7,30 ed il secondo alle ore 17,45 con la stessa arma .

Al momento dell'attentato allo Ienna, presente nella di lui macelleria vi

era il cugino Meli Giacomo il quale era anche dipendente della "Centralgas" diretta dal Teresi.

Il Meli che, come detto, "per strana" coincidenza si trovava a far visita al cugino proprio nello stesso giorno in cui era stato ucciso il suo datore di lavoro, nulla voleva riferire sulla dinamica dell'omicidio dello Ienna o sui motivi che lo avevano spinto a fargli visita.

Se si pensa che il duplice omicidio si inquadrava nel piano di sterminio degli amici del Bontate e del Contorno, che era stato consumato, come detto, con la stessa arma e nella stessa giornata, si avra' motivo di condividere l'importanza che per le indagini avrebbe avuto la testimonianza del Meli, il quale non poteva non essersi recato quel pomeriggio dallo Ienna per ragioni connesse all'omicidio del Teresi.

L'imputato, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento personale contestatogli dal P.M. (Capo 160).

Messina Edoardo

Indicato da Salvatore Contorno ((Vol.125 f.3), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.142)) quale componente, col grado di capo-decina, della famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu', venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di non conoscere il Contorno e di non aderire a nessuna organizzazione criminosa.

Con ordinanza del 10 gennaio 1985 e' stato posto in stato di arresti domiciliari in considerazione della eta' avanzata e delle sue precarie condizioni di salute.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine a tutti i reati ascrittigli, avuto riguardo alle circostanziate,

reiterate e riscontrate accuse del Contorno.

Questi, infatti, riconoscendo l'imputato in fotografia, ha riferito particolari della sua famiglia e della sua attivita', quali la morte del di lui fratello Andrea ed il suo impegno lavorativo nel settore edilizio, risultati tutti corrispondenti alla realta', come e' stato accertato attraverso le espletate indagini di polizia giudiziaria (vedi rapporto 6 ottobre 1984 (Vol.125/A f.2)) e le stesse dichiarazioni rese dal Messina nel corso del suo interrogatorio.

L'imputato, inoltre, ha ammesso di ben conoscere Stefano Bontate, capo sino alla sua uccisione della famiglia di S.Maria di Gesu', pur sostenendo trattarsi di semplice, sebbene antica, conoscenza fra le rispettive famiglie senza che fra di esse fosse stato mai intrattenuto alcun significativo rapporto.

Quest'ultima affermazione risulta pero' smentita dalle risultanze delle indagini bancarie, che hanno evidenziato l'esistenza di rapporti di affari fra il Messina e

Giovanni Bontate, fratello di Stefano, dal quale l'imputato ha ricevuto taluni assegni nel 1979.

E deve inoltre considerarsi sicuramente non veritiero l'assunto dell'imputato di non conoscere Salvatore Contorno, che di Stefano Bontate era il notissimo principale collaboratore.

Le dichiarazioni del predetto, concernenti il Messina e la sua appartenenza alla cosca mafiosa di S.Maria di Gesu', trovano, infine, specifico riscontro nelle risultanze di un servizio di osservazione (vedi citato rapporto del 6 ottobre 1984) effettuato dalla Squadra Mobile di Palermo nel gennaio 1974, durante il quale l'imputato ed il fratello Andrea furono notati, insieme a Mario Labruzzo, imputato nel presente procedimento, ad Antonino Vernengo, della stessa famiglia mafiosa di S.Maria di Gesu' e noto esperto nella raffinazione dell'eroina.

Ed invero, a tale proposito ha dichiarato il Contorno che anche il Messina e'

in tale traffico perfettamente inserito, stante che la sua qualita' di capo decina nella famiglia mafiosa di appartenenza gli consente di avere "a disposizione" tutti coloro i quali all'interno della famiglia medesima di droga si occupano.

Per altro, anche dalle espletate indagini bancarie emergono elementi comprovanti l'inserimento del Messina nel traffico delle sostanze stupefacenti, non essendo altrimenti spiegabili i suoi rapporti con Alessandro Bronzini, che in droga trafficava secondo Stefano Calzetta. Altri rapporti emergono, e completano il quadro probatorio concernente l'imputato, con Nicolo' Greco e Domenico Federico, entrambi membri di Cosa Nostra ed imputati nel presente procedimento, che il Messina non ha ritenuto nemmeno di nominare nel corso delle sue dichiarazioni.

Egli va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984.

Messina Pietro

Denunciato in stato di arresto con rapporto del 20 agosto 1984 (Vol.15/RB f.8) quale favoreggiatore del latitante Giovanni Cusimano, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 292/84 del 28 agosto 1984 per il reato di cui all'art.378 C.P..

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza che emergono dalle stesse circostanze del suo arresto, essendo stato egli sorpreso in compagnia del Cusimano, mentre, insieme a Luigi Cucina, aiutava il latitante nei suoi spostamenti con una autovettura.

Per altro il Messina ha reso in merito dichiarazioni estremamente contraddittorie nei successivi interrogatori resi alla polizia giudiziaria (Vol.15/RB f.17) al P.M. (Vol.15/RB f.25) ed al Giudice istruttore

(Vol.15/RB f.51) ed in contraddizione altresì con quanto dichiarato dal Cucina, pur insistendo entrambi nell'assunto dell'incontro casuale col Cusimano, che deve invece escludersi anche alla luce di quanto dichiarato dai verbalizzanti M.llo e agente Mirenda e Badagliacco (Vol.15/RB f.53) e (Vol.15/RB f.55).

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere del reato di favoreggiamento ascrittogli come al capo 431 dell'epigrafe.

Miduri Salvatore

Nei confronti di Salvatore Miduri vennero emessi mandati di cattura 388/82 del 7 ottobre 1982 e 461/82 del 25 novembre 1982, con i quali gli furono rispettivamente contestati i reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco kg. 600 di hashish.

Sulla vicenda indagava questo Ufficio a seguito delle dichiarazioni di Armando Di Natale, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Dei fatti tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima

imputazione (e da quella, loro successiva contestata, di omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche in forza delle dichiarazioni del Di Natale era stata addebitata, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Miduri, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti al Miduri e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi a questo procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Migliara Carmela

Con rapporto del 14/2/1984 il Comandante della I- Sezione del Nucleo Operativo dei CC. di Palermo denunciava a piede libero Migliara Carmela perche' ritenuta responsabile del reato di favoreggiamento personale nei confronti del latitante Madonia Giuseppe, colpito da mandato di cattura emesso da questo Ufficio 19/10/83, con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416 C.P.e 75 della legge n.685 del 1975.

Riferiva il verbalizzante che, nel corso delle investigazioni dirette alla cattura del Madonia, erano state autorizzate dall'autorita' giudiziaria intercettazioni telefoniche sulla utenza intestata a Santoro Giovanna, moglie del latitante, e su quella installata presso il bar "Trink" sito in via Paladini di Caltanissetta.

Dall'ascolto delle conversazioni telefoniche emergeva in modo chiaro ed incontrovertibile, che la Migliara Carmela aveva aiutato il Madonia ad eludere le ricerche degli organi di polizia consentendo che dell'utenza installata nella sua abitazione si servisse lo stesso Madonia, al quale aveva dato ospitalita' nella sua abitazione.

In particolare, dal tenore della conversazione telefonica intercettata alle ore 21 del 12/12/1983 si evince che il Madonia Giuseppe si trovava nell'abitazione della Migliara Carmela (il cui marito, Alaimo Rosolino, e' cugino del Madonia Giuseppe) e che costei, dopo aver chiamato l'utenza installata nella abitazione del latitante ed avere contattato la di lui moglie Santoro Giovanna, la metteva in comunicazione con il marito.

Promossa l'azione penale contro la Migliara Carmela in ordine al reato p. e p. dall'art.378 C.P. nel corso della disposta formale istruzione veniva emesso mandato di comparizione nei confronti dell'imputata, la

quale respingeva l'addebito precisando che la persona che aveva messo in comunicazione con la Santoro Giovanna si identificava per tale Vara Ciro, marito di sua sorella Concetta, che era venuto a farle visita.

All'esito delle indagini istruttorie il P.M. chiede il rinvio a giudizio dell'imputata per rispondere del reato contestatole come in epigrafe.

Cio' premesso, va osservato che le emergenze processuali hanno evidenziato certi e sufficienti elementi probatori a carico dell'imputata, quali si desumono dalla inattendibile e congruente discolta addotta dalla stessa (Vol.118/R f.74) secondo cui il cognato Vara Ciro (marito della sorella Concetta) le avrebbe reso visita, da solo e in assenza del di lei marito Alaimo Rosolino, ad una ora a dir poco inconsueta (circa le ore 21) e, approfittando del fatto che la stessa aveva telefonato alla Santoro, avrebbe chiesto ed ottenuto di comunicare con la predetta; a

cio' si aggiunga che, qualora l'uomo presente nell'abitazione della Migliara fosse stato persona diversa dal Madonia Giuseppe , non troverebbe alcuna logica spiegazione la circostanza che il Vara Ciro e il Rizzo Salvatore si dovessero incontrare nell'abitazione della Santoro, che in quel momento era sola in casa, e per giunta a sera inoltrata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare aderente alle emergenze istruttorie disporre la celebrazione del dibattimento nei confronti dell'imputata Migliara Carmela in ordine al reato contestatole come in epigrafe (Capo 428).

Milano Nicolo'

Indicato da Buscetta Tommaso come uomo d'onore della famiglia di Porta Nuova, affiliata all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Milano Nicolo' veniva colpito dal mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli si contestavano i reati di cui agli artt.416, 416 bis c.P., 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Su tale indicazione, da parte del Buscetta Tommaso, non puo' esservi ombra di dubbio perche' il predetto e' perfetto conoscitore di fatti e persone che riguardano la "famiglia" di Porta Nuova perche' e' la stessa di cui egli era entrato a far parte; pertanto il Buscetta e' in grado di riferire, con cognizione di causa diretta, notizie di prima mano sugli affiliati alla stessa e, tra essi, il Milano Nicola di cui il Buscetta ricorda l'attivita' lecita svolta inizialmente (vendita al pubblico di capi di

abbigliamento americani in una bancarella nei pressi di Casa Professa), quella illecita (finanziamento del contrabbando di t.l.e.) nonché le generalità dell'uomo d'onore che lo "nomino" e cioè Filippo Gaetano, allora rappresentante della "famiglia", sostituito, poi da Pippo Calò.

A ciò si aggiunga che il Buscetta ha ricordato il soprannome del Milano Nicola, inteso "u ricciu" e lo ha riconosciuto nella fotografia mostratagli in visione ((Vol.124 f.11) - (Vol.124/A f.14), (Vol.124/A f.97), (Vol.124/A f.104)).

Tali dichiarazioni costituiscono, già da sole, validi elementi probatori dell'appartenenza del Milano Nicola a "Cosa Nostra", e della sua responsabilità in ordine ai reati contestatigli, apparendo del tutto pacifico che il Milano, già dedito al traffico di T.L.E., si sia attivamente inserito nel traffico di sostanze stupefacenti in cui sono impegnate tutte le "famiglie"

perche' attivita' molto piu' lucrosa di quella, ormai completamente abbandonata, del contrabbando di sigarette.

Ma sul conto del Milano Nicola ha fornito precise e importanti "indicazioni" anche l'imputato Contorno Salvatore, il quale ha riferito che il predetto e' uomo d'onore della famiglia di "Porta Nuova", come del resto i suoi tre figli Nunzio, Salvatore e Giovanni, e che ebbe l'occasione di conoscere - perche' ritualmente presentatogli dallo stesso - altri uomini d'onore e cioe' Rancadore Giuseppe e Domenico (di Trabia) i fratelli Andronico Antonio e Giuseppe, Costanzo Giuseppe, Duca Antonino.

Ha ricordato, altresì, il Contorno Salvatore che lo imputato e' inteso "u ricciu" e possiede una villa in territorio di Trabia dove lo stesso Milano gli presento' alcuni degli uomini d'onore sopra menzionati (Vol.125 f.11), (Vol.125 f.47), (Vol.125 f.76),

(Vol.125 f.88), (Vol.125 f.89), (Vol.125 f.112),
(Vol.125 f.139), (Vol.125 f.144), (Vol.125
f.154), (Vol.125 f.167), (Vol.125 f.168),
(Vol.125 f.172).

Infine le ricordate emergenze processuali hanno trovato riscontro - per quanto concerne i rapporti tra il Milano Nicola e altri coimputati - negli accertamenti bancari dei quali risulta che Greco Michele ha emesso due assegni, dell'importo di lire 1.000.000 ciascuno, negoziati da Milano Salvatore, figlio di Nicolo', e versati sul c/c intestato a Milano Nunzio, altro figlio del Nicolo'; che altro assegno dello stesso importo, emesso da Greco Michele all'ordine di Milano Nunzio, e' stato versato sul conto corrente intestato a Milano Nicolo' e alla moglie Zappavigna Provvidenza.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare aderente alle inequivoche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio del Milano Nicolo' per rispondere di tutti i reati contestatigli come in rubrica (Capi 1, 10, 13, 22) essendo rimasto altresì, pacificamente accertato che l'imputato e' attivamente inserito nel traffico di sostanze stupefacenti; ed invero il Milano Nicolo' ha preso parte ad un summit di mafia tenutosi a Napoli, presso il ristorante "Da Ferdinando" a Mergellina il 28/2/1977, al quale parteciparono La Mattina Nunzio, noto trafficante di sostanze stupefacenti, Zaza Michele, Mazzarella Ciro, Rutigliano Michele, Sabatelli Giacomo, Sciorio Enrico, Maisto Luigi, Enea Salvatore, Spadaro Vincenzo, Bono Alfredo, tutti elementi piu' volte denunciati perche' ritenuti responsabili di associazioni per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (Vol.190 f.11)

Orbene, la presenza del Milano Nicolo' in quel gghota mafioso campano-siciliano e' significativa del pieno inserimento dell'imputato nel traffico, anche a livello internazionale, di sostanze stupefacenti. Ne e' ulteriore riprova, come gia' si e' avuto modo di rilevare in altra parte del presente provvedimento, la circostanza che e' stata constatata la presenza dell'imputato in Grecia - nel periodo in cui sarebbe avvenuto il trasporto di hashish (1982) e in quello in cui sarebbe dovuto avvenire il trasporto di eroina (1983) - perche' il prevenuto si identifica proprio in quel "Nicola Riccio" palermitano, gia' coinvolto nella strage di Locri, di cui ha parlato il Dattilo.

Milano Nunzio

Indicato da Buscetta Tommaso come "uomo d'onore" della "famiglia" di Porta Nuova, aderente all'organizzazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", Milano Nunzio e' stato colpito dal mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

L'imputato e' stato nominativamente indicato dal Buscetta Tommaso il quale, parlando di Milano Nicolo' - altro uomo d'onore della sua famiglia - ha ricordato che due figli del predetto, di cui uno a nome Nunzio, erano affiliati a quella cosca mafiosa (Vol.124/A f.45).

Interrogato, il prevenuto ha negato gli addebiti assumendo di non conoscere alcuno dei coimputati ad accezione dei congiunti, di Camporeale Antonio, incontrato in carcere,

e Lipari Giovanni perche' la di lui moglie e' cliente del suo negozio di tessuti e corredi.

La generica discolpa addotta dal Milano Nunzio non puo' trovare ingresso processuale a fronte delle precise indicazioni fornite sul suo conto dal Buscetta Tommaso che, peraltro, hanno trovato riscontro obiettivo nelle dichiarazioni rese dal Contorno Salvatore il quale, a sua volta, ha riferito che Milano Nicolo' e i suoi tre figli Nunzio, Salvatore e Giovanni sono uomini d'onore della famiglia di "Porta Nuova" (Vol.125 f.11), (Vol.125 f.47), (Vol.125 f.76).

A cio' si aggiunga che gli accertamenti bancari effettuati hanno evidenziato rapporti tra il prevenuto ed il coimputato Greco Michele, rappresentante di spicco della famiglia di "Ciaculli"; in particolare, il predetto ha emesso due assegni dell'importo di lire 1.000.000 ciascuno, che sono stati negoziati da Milano Salvatore, fratello di Nunzio, mediante versamento sul c/c di

quest'ultimo nonche' altro assegno, dello stesso importo, all'ordine di Milano Nunzio il quale lo ha versato sul c/c intestato al padre Nicolo' e alla madre Zappavigna Provvidenza.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, appare conforme alle non equivoche risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio del Milano Nunzio per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P. nonche' di quelli di cui agli artt.71, 74 e 75 della legge n.685/ del 1975 essendo del tutto pacifico che anche il Milano Nunzio, come il padre Nicolo', era attivamente inserito nel traffico di droga in considerazione degli stretti rapporti esistenti tra il genitore e Pippo Calo', rappresentante della loro famiglia e grosso trafficante di sostanze stupefacenti (Capi 1, 10, 13, 22).

Milano Salvatore

Figlio di Milano Nicolo', affiliato alla famiglia mafiosa di "Porta Nuova" l'imputato e' stato indicato da Contorno Salvatore come "uomo d'onore" di quella famiglia (Vol.125 f.11), (Vol.125 f.764) per cui, con mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984, gli sono stati contestati i reati di cui agli artt.416, 416 bis c.P., 71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975.

Gia' denunciato con il rapporto giudiziario del 13/7/1982 contro Greco Michele + 161 perche' ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere aggravata, il Milano Salvatore e' sicuramente inserito nella consorteeria mafiosa di cui fa parte la famiglia di "Porta Nuova", rappresentata da Pippo Calo' i cui stretti rapporti con il padre dello imputato sono
gia'

stati evidenziati nella parte del presente provvedimento dedicata all'esame della sua posizione.

Peraltro, Buscetta Tommaso ha riferito di avere conosciuto, come "uomini d'onore" della sua stessa famiglia, il Milano Nicolo' e due suoi figli di cui uno a nome Nunzio (Vol.124 f.11) e (Vol.124/A f.14).

Evidentemente l'altro figlio, di cui non ricordava il nome di battesimo, e' da identificarsi, per l'appunto, nel Milano Salvatore.

Peraltro, l'inserimento di questi nell'organizzazione mafiosa per cui si procede emerge dagli accertati rapporti di "affari" tra il predetto e altri coimputati ; in particolare e' emerso che Greco Michele ha rilasciato due assegni, dell'importo di lire 1.000.000 ciascuno tratti sul suo conto corrente, a favore di Milano Salvatore ol quale li ha negoziati versandoli sul c/c intestato al fratello Nunzio mentre Greco

Salvatore, fratello di Michele, ha emesso un assegno dell'importo di lire 2.570.000 a favore di Milano Salvatore che lo ha negoziato mediante prelevamento di tale somma dallo stesso portata.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, va disposto il rinvio a giudizio dell'imputato per rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., nonche' dei reati di cui agli artt.71, 74, 75 della legge n.685 del 1975, valendo per il Milano Salvatore le stesse considerazioni gia' svolte in ordine alla posizione processuale dei congiunti Milano Nicolo' e Milano Nunzio, con riferimento all'inserimento degli stessi nel traffico della droga, gestito, a livello internazionale, da Pippo Calo', capo della loro famiglia (Capi 1, 10, 13, 22).

Minardo Giovanni

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino ff.144 e 168 fasc. pers.) quale componente della banda criminale dedita, alle dipendenze di Filippo Marchese, alla consumazione di furti e rapine, fra i quali la rapina in danno di Gaetano Marabeti ed il furto in danno di Edoardo Piraino, i suddetti reati ed altri minori connessi gli vennero contestati con mandato di cattura 71/84 del 29 febbraio 1984.

A seguito delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa capeggiata da Filippo Marchese, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i predetti reati, gli vennero ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, dicendosi estraneo a qualsiasi fatto delittuoso, di non conoscere il Sinagra ne' alcuno dei coimputati ad eccezione di Gioacchino Alioto e Girolamo Castiglione, perche' suoi vicini di casa.

Le dichiarazioni del Sinagra trovano conferma in quelle di Stefano Calzetta (Vol.11 f.73), il quale anzi ha indicato il Minardo come killer al servizio dell'organizzazione mafiosa assieme a Gioacchino Alioto, con il quale risulta giustappunto esser stato arrestato perche' implicato nel duplice omicidio in danno di tali Lo Nardo e Catanzaro, come ammesso dall'imputato e risultante per altro dalle dichiarazioni dello stesso Calzetta e di Salvatore Di Marco ((Vol.34 f.234), (Vol.58 f.83) - (Vol.58 f.85)).

Costui, aggregato come il Minardo alla banda del Marchese, ha sostenuto che il predetto non avrebbe partecipato alla

rapina in danno del Marabeti ed al furto concernente il Piraino, ma a ben vedere tali dichiarazioni non smentiscono quelle del Sinagra, sia perche' il Di Marco ha dichiarato di conoscere comunque l'imputato, ovviamente perche' anch'esso gravitante in quell'ambiente criminale, sia in quanto il medesimo Di Marco, convocato di volta in volta per prestare la sua collaborazione alla consumazione di delitti da parte della banda del Marchese, alla quale era stato aggregato in condizioni particolari ed in posizione di assoluta subordinazione, spesso, come proprio emerge dall'esame delle sue dichiarazioni in ordine alla rapina ed al furto in esame, non conosceva la identita' dei suoi complici ne' i veri scopi dei fatti criminosi cui partecipava. E'presumibile pertanto che la correita' del Minardo non gli sia stata rivelata o che egli della sua partecipazione a fasi precedenti od ulteriori a quelle nelle quali era intervenuto non abbia avuto contezza.

Di tali specifici episodi criminosi si occupa comunque altra parte della presente

sentenza ed in questa sede basta rilevare che le dichiarazioni del Sinagra e del Calzetta, le ammissioni dell'imputato ed i suoi trascorsi giudiziari costituiscono sufficienti prove della sua colpevolezza in ordine alla contestata appartenenza alla associazione per delinquere anche di tipo mafioso facente capo a Filippo Marchese e quindi a Cosa Nostra, cui la suddetta "famiglia" e' aderente.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura 323/84.

Dei reati di rapina e furto ed altri connessi, egualmente contestatigli col suddetto mandato, che ha assorbito il precedente n.71/84, si occupa, come si e' detto, altra parte della presente sentenza.

In assenza invece di fatti ed accuse specifiche e tenuto conto della posizione non di rilievo occupata dal Minardo in seno alla cosca, allo stesso non puo' esser dato carico del contestato traffico di sostanze stupefacenti

e va, pertanto, prosciolto per non aver commesso i fatti dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, egualmente addebitatigli col mandato di cattura 323/84.

Mineo Antonino

Mineo Antonino e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.-

Tommaso Buscetta parlando della "famiglia" di Bagheria, ne indicava come componente Mineo Antonino "ormai vecchio" (Vol.124 f.6).

Piu' oltre (Vol.124 f.124) il Buscetta precisava: "Nel passato, capo famiglia (di Bagheria) era Mineo Antonino, sul quale non saprei riferire altri particolari. Ho appreso da Stefano Bontate e dagli altri miei interlocutori, che si esprimevano in termini di certezza, che, verso il 1975, il Mineo fu sostituito da un'altro capo e , poi, nel 1979, da un certo Greco, mingherlino, di circa trent'anni, parente

originario o acquisito di Michele Greco il quale ne aveva caldeggiato la nomina. A questo punto, riordinati meglio i miei ricordi, debbo far presente quanto segue: Mineo Antonino faceva parte della commissione prima del 1960 e, successivamente, il posto di capo mandamento fu assegnato a Giuseppe Panno. Quando quest'ultimo, nel 1969 credo, venne dimesso dal carcere rifiuto' di continuare ad occuparsi di cose di mafia.....".

Mineo Antonino, quindi, secondo le dichiarazioni del Buscetta, avrebbe rivestito un ruolo di primo piano all'interno di "Cosa Nostra", avendo anche fatto parte della commissione sino a quando, per la sua eta', era stato sostituito da Pino Panno all'interno della stessa e da un uomo di Michele Greco alla guida della "famiglia" di Bagheria.

Sentito dal G.I. ((Vol.123 f.53) e segg.), il Mineo si protestava innocente dei reati ascrittigli e precisava di non aver mai conosciuto personalmente Tommaso Buscetta e di averne appreso il nome dalla stampa.

Dichiarava, altresì, di conoscere Tommaso Scaduto perché suo compaesano e Michele Greco per aver acquistato dallo stesso quantitativi di mandarini.

Non conosceva Francesco Paolo Bontate, né Stefano Bontate o Pietro Lo Jacono in quanto aveva sempre vissuto a Bagheria, come pure non sapeva a cosa si riferissero termini come "commissione" o "capo mandamento".

Le precise circostanziate dichiarazioni del Buscetta permettono di ritenere il Mineo come uomo d'onore della famiglia di Bagheria e pertanto, lo stesso va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10).

Nessun elemento è emerso a carico dell'imputato circa un suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti (Capi 13, 22).

Ed, invero, lo stesso sembra essersi estraniato dai ruoli direttivi della organizzazione nel 1960, quando il traffico di stupefacenti non era certo una attività presa in considerazione dalla organizzazione.

- Pag.6.305 -

L'imputato, pertanto, va prosciolto dai reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685/75 per non aver commesso il fatto.

Mineo Settimo

Mineo Settimo e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt.416,416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.-

Mineo Settimo e' risultato, come si vedra', collegato ad altri coimputati quali Spitalieri Rosario (cl.52), Greco Nicolo' (cl.50) e Buscemi Salvatore (cl.38).

Del Mineo parlava Tommaso Buscetta il quale precisava: "...Della famiglia di Pagliarelli ho conosciuto in carcere a Palermo nel 1976 o 1979, certo Mineo, gioielliere, del quale non ricordo i motivi dell'arresto. Certamente, comunque, non si trattava di una imputazione grave perche' egli attendeva da un momento all'altro di essere liberato". (Vol.124/A f.9).-

Sentito dal G.I., proprio in relazione al mandato di cattura che recava, tra gli altri coimputati, i nomi dello Spitalieri e del Buscemi, l'imputato dichiarava di "cadere dalle nuvole", e specificava di aver gestito, sino al 1982, un negozio di articoli da regalo nel quale, sino al 1979/80, aveva venduto gioielli.

Ammetteva di essere stato detenuto all'Ucciardone nel 1979 per otto giorni siccome imputato di rapina e poi, prosciolto in istruttoria.

Negava di aver conosciuto in quei giorni in carcere il Buscetta e negava, altresì, la sua appartenenza a famiglie mafiose, come pure negava di conoscere alcun altro dei 365 coimputati. (Vol.123 f.207).

Leonardo Vitale, sempre con riferimento alla famiglia di Pagliarelli, indicava come componente della stessa "uno dei fratelli Mineo che effettua vendite rateali di mobili e gioielli, mentre l'altro

fratello, quello grosso abitante in via Pitre', una volta era aggregato alla famiglia di Boccadifalco ma poi e' stato allontanato perche' ha una situazione familiare particolare...".

Contorno Salvatore (Vol.125 f.12) indicava Mineo Settimo come componente della famiglia di Palermo-Centro e come attivita' lo definiva "gioielliere". Specificava di ritenere che facesse parte di questa famiglia in quanto lo sapeva molto legato a Gnoffo Ignazio.

Dagli accertamenti bancari e' risultato che l'imputato ha ricevuto quattro assegni bancari per complessive Lit.7.900.000 tratti sul c/c di Spitalieri Rosario (C.C.R.V.E. filiale di Palermo).

Ha,quindi, ricevuto quattro assegni bancari di piccolo importo tratto sul c/c di Greco Nicolo'.

Ha tratto sul proprio c/c n.20826/20 della C.C.R.V.E. - succursale n.22 di Palermo - un assegno di Lit.5.000.000 negoziato da Buscemi Salvatore di Giovanni (cl.38).

Detto Buscemi altri non e' se non il successore di Salvatore Inzerillo come capo della "famiglia" di Passo di Rigano, nonche' cognato di Bonura Francesco, capo della "famiglia" di Uditore.

Anche lo Spitalieri e Greco Nicolo', come detto, sono coimputati del Mineo nel presente procedimento penale.

Il Greco, in particolare, e' risultato essere uno dei personaggi di spicco nella cosca di Ciaculli (vedere scheda personale).

La difesa del Mineo ha eccepito come l'imputato, nel 1979, era stato arrestato con il fratello Antonino e, mentre quest'ultimo doveva rispondere di detenzione illegale di una cal.6,35, l'imputato doveva rispondere di rapina aggravata: dal che si dovrebbe desumere che i Mineo in carcere erano due e solo Antonino aveva una imputazione meno grave, per cui la indicazione del Buscetta non poteva riguardare Mineo Settimo che doveva rispondere di rapina aggravata.

Dei due fratelli, pero', solo Settimo veniva scarcerato dopo appena otto giorni, mentre il fratello rimaneva in carcere molto piu' a lungo.

Non v'e' chi non veda, dunque, come il Buscetta si sia riferito proprio a Mineo Settimo il quale, effettivamente, aveva una "sostanziale imputazione meno grave, tanto da venire scarcerato dopo pochissimi giorni": e' certo, quindi che il Buscetta, ricostruendo il suo incontro con il Mineo, abbia ripensato a questa immediata scarcerazione ed abbia riferito, come detto, che lo stesso attendeva da un momento all'altro la scarcerazione che, in effetti, si ebbe.

Quanto, poi, al Contorno, vi e' da dire che lo stesso ha indicato come uomo d'onore il Mineo gioielliere, senza affermare con certezza la sua famiglia di appartenenza. Cio' che rimane, e che non puo' essere ignorato, e' che sia il Buscetta, sia il Contorno che il Vitale abbiano indicato in Mineo il gioielliere un affiliato alla mafia.

Le risultanze degli accertamenti bancari, poi mostrano al di là di ogni dubbio i collegamenti con personaggi di prima grandezza della organizzazione che l'imputato, non a caso, ha dichiarato di non conoscere. Il Mineo, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. (Capi 1, 10).

Nessun elemento, di contro, è emerso a carico dell'imputato in ordine al traffico di stupefacenti e, pertanto, lo stesso va prosciolto dai reati di cui agli artt.71 e 75 l.685/75 per non aver commesso il fatto (Capi 13, 22).

Minesi Michele

Nei confronti di Michele Minesi venne emesso mandato di cattura 226/83 del 24 maggio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di ricettazione e violazione valutaria di cui ai capi 384 e 385 dell'epigrafe, essendo stato accertato che, esercitando l'attivita' di cambiavalute clandestino, provvedeva alle operazioni finanziarie di trasformazione di lire in dollari U.S.A. necessarie per il pagamento da parte di Francesco Gasparini, e per conto della organizzazione criminosa facente capo a Gaspare Mutolo, delle partite di droga fornite dall'orientale Koh Bak Kin.

Dell'imputato tratta la parte della sentenza dedicata alle indagini condotte dopo l'arresto a Parigi il 10 novembre 1981 di Francesco Gasparini ed in quella sede si e' rilevato che costui, nel riferire sui suoi contatti col Minesi, lo indico'

originariamente solo col nome di Michele, fornendone pero' il recapito telefonico, attraverso il quale l'imputato in esame venne identificato (Vol.53/R f.45).

Il Minesi ha ammesso nel suo interrogatorio ((Vol.65/R f.273) e segg.) di aver procurato, in due riprese, al Gasparini, presentatogli dal suo amico Giuseppe Massa, dollari per l'equivalente di circa 80.000.000 di lire (somma che il Gasparini doveva consegnare al Kin per conto dei siciliani in pagamento di una partita di droga). Ed ha precisato che la valuta estera richiesta ai cambiavalute clandestini veniva utilizzata non soltanto per il commercio di sostanze stupefacenti ma anche per il commercio clandestino di preziosi ed oggetti di antiquariato.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi 384 e 385 dell'epigrafe.

Mistretta Filippo

Indicato da Salvatore Contorno (Vol.125 f.12), (Vol.125 f.74) e (Vol.125 f.142) quale componente della famiglia mafiosa di Porta Nuova, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non avere interessi in comune col fratello Rosario Mistretta , indicato da Stefano Calzetta come uno dei luogotenenti del boss mafioso Pietro Lo Iacono. Ha sostenuto inoltre di non conoscere il Contorno.

Costui, invece, eliminando ogni dubbio sulla possibilita' di confusione fra i due fratelli in quanto dichiaratosi conoscente anche del Rosario Mistretta, ma di non sapere della qualita' di "uomo d'onore" di quest'ultimo, ha precisato, riconoscendo Filippo Mistretta in fotografia, di averlo avuto presentato ritualmente, secondo le regole di Cosa Nostra, quale affiliato alla organizzazione, da Vincenzo Sorce e Tommaso Magliozzo presso il barbiere Luigi Gatto, gestore del noto locale in via Torino, luogo di raccolta e riunione di notissimi esponenti mafiosi.

Menzogna e' inoltre risultata l'affermazione dell'imputato circa l'inesistenza di suoi interessi in comune col fratello Rosario, stante che, dal rapporto del 27 maggio 1983 della Squadra Mobile di Palermo (Vol.11 f.262) risulta che Rosario Mistretta gestiva un negozio di orafo nella via Dalmazio Birago 17, ove era installata l'utenza telefonica 230649, intestata non a lui ma al fratello Filippo.

Per altro che l'esercizio in questione fosse gestito anche da Filippo Mistretta e che nei suoi locali si svolgessero riunioni di esponenti mafiosi era già emerso nel 1971 e riferito all'autorità giudiziaria nel noto rapporto dei "114", secondo il quale l'imputato era al centro di un vasto traffico di stupefacenti in collegamento col gruppo capeggiato da Gerlando Alberti ed in rapporti diretti con quest'ultimo, come emerso da intercettazioni telefoniche espletate sulla utenza di costui dalla Squadra Mobile di Milano (vedi rapporto 1 giugno 1985 della Squadra Mobile di Palermo a (Vol.216 f.199)).

Va, pertanto, richiamato a proposito di Filippo Mistretta anche quanto esposto trattando la posizione del fratello Rosario, rinviando alla parte della sentenza dedicata all'esame della posizione di costui.

In questa sede basta ricordare che i nomi dei due Mistretta sono entrambi emersi nel corso delle indagini concernenti i traffici di droga dei fratelli Grado, come esposto

nella parte della sentenza dedicata alla loro trattazione.

Invero i Mistretta emisero contestualmente sui loro conti correnti due titoli di non rilevante importo ma entrambi versati dai Grado nel conto bancario ove affluivano capitali provenienti dal commercio di droga. In entrambi i titoli notasi sul retro l'annotazione "Tano" che fa quanto meno sospettare la consegna di essi al noto "Tano Battaglia", cioè Gaetano Badalamenti. Inutile dire che entrambi gli imputati, all'epoca sentiti in qualità di testimoni, hanno dichiarato di non ricordare a chi avessero consegnato gli assegni (Vol.2/B f.88) e (Vol.2/B f.89) + (Vol.16/B f.17) + (Vol.1/B f.107), (Vol.1/B f.206) e (Vol.1/B f.207) + (Vol.9/B f.102).

Dall'esame poi del conto corrente di Filippo Mistretta e' emerso che sono stati tratti assegni poi negoziati da parte di Giuseppe Costanzo, oggetto di indagini nel noto procedimento contro Rosario Spatola ed altri e sospettato di legami mafiosi, Emanuele D'Agostino della famiglia di S.Maria di Gesu' e socio di Rosario Mistretta nella societa' MIDA S.r.l., Lorenzo Sorbi pregiudicato per traffico di droga, Giovanni Alberti figlio di Gerlando e Nunzio Piraino, anch'esso imputato nel processo Spatola.

Trattasi di risultanze comprovanti il coinvolgimento di Filippo Mistretta nel traffico di droga oltre che, insieme alle altre suesposte, la sua appartenenza a Cosa Nostra, sicche', per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 361/84, egli va rinviato a giudizio.

Mistretta Rosario

Indicato da Stefano Calzetta ((Vol.11 f.41) e (Vol.11 f.70), (f.223 fasc. pers.2-) quale esponente della cosca criminosa facente capo a Pietro Lo Iacono, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 237/83, con il quale gli vennero contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

A seguito poi delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo del Lo Iacono, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84, con il quale, ricontestatigli suddetti reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Arrestato dopo lunga latitanza, si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi cosca criminosa, di non conoscere il Lo Iacono e di avere solo talvolta incontrato il Calzetta, in quanto entrambi abituali frequentatori di bische clandestine.

Il Calzetta, invece, dopo aver dichiarato che a Pietro Lo Iacono, arrestato nel corso del noto blitz di Villagrazia, fa capo l'organizzazione criminosa che controlla la zona della stazione centrale, ha riferito che i suoi piu' vicini collaboratori sono Giovanni Di Pasquale, Orazio Corona e lo stesso Mistretta, tutti dediti, come gli altri appartenenti alla medesima cosca, alla consumazione di estorsioni nel quartiere dagli stessi controllato.

Ha altresì aggiunto che nell'interno della cosca la posizione del Mistretta e del Corona si era estremamente rafforzata dopo la scomparsa di Emanuele D'Agostino, del quale essi avevano soggezione.

E tali dichiarazioni hanno trovato ampi riscontri nelle successive vicende processuali, essendo emerso, dalle dichiarazioni di Tommaso Buscetta e da innumeri altri elementi probatori raccolti ed esposti nella parte della sentenza dedicata alla trattazione della posizione di Pietro Lo Iacono, che costui appartiene effettivamente alla "famiglia" mafiosa di S.Maria di Gesu' e che la sua posizione, ed ovviamente quella dei malavitosi a lui piu' vicini, si era enormemente accresciuta a seguito della uccisione di Stefano Bontate ed alla scomparsa e sicura soppressione di Emanuele D'Agostino, membro della stessa famiglia e fedelissimo di Bontate, vittima della lupara bianca dopo l'uccisione di quest'ultimo.

Ed il Mistretta, pur negando contro ogni evidenza di conoscere il Lo Iacono, persona a tutti nota nella sua zona di influenza ed in particolare ai commercianti ivi, come l'imputato, operanti, ha almeno ammesso di conoscere il Corona ed il Di Pasquale nonche' il D'Agostino, e di essere

stato con costui addirittura in rapporti societari, così parzialmente riscontrando con le sue stesse dichiarazioni quelle del Calzetta.

A queste ulteriore riscontro ha fornito il teste Bruno Felice (Vol.90 f.55), il quale, riconoscendo fotograficamente il Mistretta, ha riferito di saperlo persona vicina al Lo Iacono così come altri esponenti mafiosi, alcuni dei quali frequentatori della sala da barba di via Torino gestita da Luigi Gatto.

Ed il Mistretta nel corso di uno dei suoi interrogatori ha ammesso di avere talora frequentato detto locale, abituale luogo di ritrovo, secondo il Calzetta ed il Bruno, di appartenenti ad organizzazioni criminali.

Per altro, il numero telefonico del Gatto risulta annotato, con particolari artifici per evitarne il riconoscimento, in manoscritto sicuramente riferibile a Giovanni Bontate, come esposto nella parte della

sentenza dedicata alla trattazione della posizione di costui. E non deve pertanto ritenersi privo di significato il fatto che il Mistretta ne frequentasse il locale, essendo il Bontate appartenente alla stessa cosca di S.Maria di Gesu', cui risulta affiliato il Lo Iacono, alla cui banda criminale, secondo il Calzetta ed il Bruno, il Mistretta appartiene.

Ulteriori legami del Mistretta con esponenti di Cosa Nostra sono emersi dall'esame del fascicolo della societa' MIDA S.r.l. (Vol.225 f.134), originariamente fondata dal Mistretta e da Emanuele D'Agostino e quindi ceduta a Settimo Mineo, "uomo d'onore" della famiglia di Palermo-Centro, secondo quanto rivelato da Salvatore Contorno.

Non sussistono pertanto seri dubbi sulla sua appartenenza a Cosa Nostra e va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P..

Quanto poi al contestato traffico di sostanze stupefacenti, non basterebbe per certo

la generica affermazione del Calzetta, circa la posizione di preminenza nel clan del Lo Iacono attribuita al Mistretta, per ritenerlo in esso coinvolto. Senonche' nell'ambito delle indagini concernenti i traffici di droga dei fratelli Grado, come esposto nella parte della sentenza dedicata alla loro trattazione, sono stati acquisiti a carico dell'imputato ulteriori elementi consistenti nella accertata emissione da parte sua di un assegno di conto corrente versato dai Grado in un altro conto bancario ove affluivano capitali provenienti dal commercio della droga.

Trattasi di titolo di non rilevante importo (lire 500.000) ma emesso da Rosario Mistretta contestualmente ad altro identico del fratello Filippo, "uomo d'onore" della famiglia di Porta Nuova, secondo Salvatore Contorno, sul retro del quale risulta l'annotazione "Tano", che fa quanto meno sospettare la consegna dei titoli al noto "Tano Battaglia", cioe' Gaetano Badalamenti. Inutile dire che entrambi i Mistretta,

all'epoca sentiti in qualita' di testi, hanno dichiarato di non ricordare a chi avessero consegnato gli assegni ((Vol.2/B f.88) e (Vol.2/B f.89) + (Vol.16/B f.17)+ (Vol.1/B f.174), (Vol.1/B f.202), (Vol.1/B f.206) e (Vol.1/B f.207) + (Vol.9/B f.102)). Dall'esame del conto corrente di Filippo Mistretta e' poi emerso che sono stati tratti assegni poi negoziati da parte di Giuseppe Costanzo (oggetto di indagini nel noto procedimento contro Rosario Spatola ed altri e sospettato di legami mafiosi) Emanuele D'Agostino, di cui si e' detto, Lorenzo Sorbi, pregiudicato per traffico di droga, Alberti Giovanni figlio di Gerlando, e Nunzio Piraino, anch'esso imputato nel processo Spatola.

Trattasi di risultanze comprovanti il coinvolgimento di Rosario Mistretta, insieme al fratello Filippo, nel traffico di droga e, pertanto, anche per rispondere dei reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, contestatigli col mandato di cattura 323/84, che anche per questa parte ha assorbito ed integrato il precedente, l'imputato va rinviato a giudizio.

Mondello Girolamo

Denunciato con rapporto del 7 febbraio 1981 (Vol.3/L f.1) quale sospetto autore dell'omicidio del dr. Giorgio Boris Giuliano, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 274/81 del 27 giugno 1981, con il quale detto omicidio ed alcuni reati minori connessi gli vennero contestati.

Con ordinanza del 13 novembre 1982 (Vol.6/L f.312) veniva escarcerato per insufficienza di indizi.

Al procedimento per l'omicidio del dr. Giuliano veniva quindi riunito quello originato dal rapporto del 6 maggio 1980 della Squadra Mobile di Palermo (Vol.12/L f.43), che aveva denunciato il Mondello quale componente della banda criminale facente capo al c.d. "covo di Corso dei Mille", alla cui criminosa attivita' si riteneva dovessero

ascrivere la rapina alla Cassa di Risparmio di Palermo dell'aprile 1979 e l'omicidio nel corso di essa consumato dal metronotte Alfonso Sgroi nonche' lo stesso omicidio del dr. Giuliano.

In detto procedimento era stato emesso nei confronti del Mondello mandato di cattura 199/80 del 22 maggio 1980 per il reato di cui all'art.416 C.P.. Quindi, scarcerato l'imputato per insufficienza di indizi con ordinanza del 24 maggio 1980 (Vol.12/L f.209), gli era stato lo stesso reato ricontestato con mandato di comparizione del 30 giugno 1984.

Intervenute le dichiarazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino ((Vol.86 f.64), (Vol.86 f.65), (Vol.86 f.66), (Vol.86 f.67), (Vol.86 f.68) (fasc.pers. f.236)), che lo indicavano come appartenente alla cosca di Corso dei Mille, veniva emesso, previa riunione dei menzionati

procedimenti al presente, mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale, ricontestatogli il reato di cui all'art.416 C.P., gli venivano ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P.,75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato, cosi' come a fronte delle precedenti contestazioni, innocente di tutti i reati addebitatigli ed estraneo ad ogni organizzazione criminosa.

Con ordinanza del 13 marzo 1985, veniva ancora una volta scarcerato per insufficienza di indizi (fasc.pers. f.22).

Del Mondello si e' gia' ampiamente parlato nella parte della sentenza dedicata alla trattazione dell'omicidio del dr. Giuliano, rilevando che presupposto della incriminazione dell'imputato per tale delitto era la sua appartenenza alla banda criminale responsabile della rapina alla Cassa di Risparmio di Palermo e dell'omicidio del metronotte Sgroi, fatti criminosi sui quali il funzionario indagava al momento della sua uccisione, cagionata appunto da quelle indagini.

Senonche' il Mondello, con sentenza della Corte di Assise di Palermo del 2 aprile 1984 (Vol.198 f.2), e' stato prosciolto sia pur per insufficienza di prove da tale addebito mentre esito negativo ha dato la ricognizione di persona da parte dell'unico teste oculare dell'omicidio e la perizia fonica disposta per accertare l'eventuale identita' della voce del prevenuto con quella dell'anonimo interlocutore che minaccio' di morte il Giuliano poco prima della sua uccisione.

E se e' vero che a seguito del menzionato rapporto del 6 maggio 1980 il Mondello venne ancora una volta incriminato quale componente della cosca criminale facente capo al c.d. "covo di Corso dei Mille", non furono per certo esposti a suo carico ne' raccolti nel corso della istruzione elementi diversi da quelli posti a fondamento della prima incriminazione, sicche' l'assoluzione ottenuta dal Mondello a seguito di dibattimento ha fatto venire meno ogni serio elemento di prova a suo carico in ordine a tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 274/81.

Quanto, invece, all'imputazione di associazione per delinquere sono state raccolte nel presente procedimento le già menzionate dichiarazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino, secondo il quale il Mondello era solito frequentare il bar "Rosanero", ove si incontrava spesso con Francesco Spadaro di Giuseppe, Giuseppe Lucchese "u lucchiceddu" ed altri appartenenti alla cosca di Corso dei Mille ed a quelle alleate. Il Mondello ed il Sinagra, inoltre, si erano incontrati nel settembre 1982 nel carcere dell'Ucciardone, ove insieme erano detenuti, ed, avendo il Mondello chiesto al Sinagra il motivo per cui era stato tratto in arresto e rispostogli il secondo che era stato arrestato nella flagranza dell'omicidio di Diego Di Fatta, aveva il suo interlocutore osservato che era stato un errore sparare al Di Fatta poiche' egli sarebbe stato in grado di condurlo al "magazzino", cioè in un luogo chiuso, ove la vittima avrebbe potuto essere agevolmente soppressa e subito dopo esser fatta sparire.

Ha aggiunto ancora il Sinagra che all'Ucciardone il Mondello gli era stato presentato da Pietro Senapa e Francesco Spadaro come "uno di loro".

Tali circostanze sarebbero indubbiamente, come osservato dal P.M., estremamente indicative dell'inserimento del Mondello nella organizzazione criminosa qualora lo stesso Sinagra, che le aveva rivelate al Giudice Istruttore di Roma nel corso di interrogatorio acquisito al presente procedimento ai sensi dell'art.165 bis C.P.P., nuovamente interrogato sul punto, non ne avesse radicalmente ridimensionato il contenuto.

Ed infatti nell'interrogatorio reso a questo Ufficio il 12 febbraio 1985 (fasc.pers. f.236) il Sinagra a voluto precisare di non aver mai avuto notizia diretta dell'appartenenza del Mondello alla cosca di Corso dei Mille o ad altre bande criminali ma di avere tratto questa convinzione dal fatto che, prima ancora che esso Sinagra si desse a compiere imprese delittuose, vedeva presso il bar Rosanero intrattenersi l'imputato

con Francesco Spadaro, Pietro Senapa, Giuseppe Lucchese ed Antonino Spadaro: convinzione che si era successivamente rafforzata notando l'interesse del Mondello nei loro colloqui in carcere ad apprendere le circostanze in cui era avvenuto l'omicidio del Di Fatta.

Orbene, come già rilevato nella ordinanza di scarcerazione del 13 marzo 1985, il Mondello, anche nel corso del procedimento a suo carico celebrato per l'omicidio del metronotte Sgroi, non ha mai fatto mistero di avere, perché originario e residente nel quartiere della Kalsa di Palermo, conosciuto e frequentato soggetti coinvolti in gravi procedimenti giudiziari, asserendo tuttavia di non aver avuto alcuna parte nelle loro imprese criminali ed assumendo un atteggiamento di collaborazione con gli inquirenti (almeno su tale punto) diverso da quello degli altri imputati, secondo quanto rilevato nella menzionata sentenza della Corte di Assise di Palermo del 2 aprile 1984 (Vol.198 f.2).

Incriminato ed arrestato per l'omicidio del dr. Giuliano, nel corso degli interrogatori concernenti detta contestazione, il Mondello assunse ancora una volta atteggiamento ben diverso da quello di tutti gli altri imputati, non aderendo alle loro manifestazioni di protesta inscenate presso la locale Casa Circondariale ed accettando di rispondere alle domande del giudice (Vol.4/L).

Impostagli in quel procedimento, col provvedimento di escarcerazione, la dimora obbligata nel comune di Maddaloni, tenne condotta irreprensibile tanto da ottenere la revoca di tale obbligo.

Tali fatti lumeggiano un comportamento che non puo' per certo esser considerato di adesione ad organizzazioni criminali ne' sottoposizione alle regole delle medesime e rafforzano quanto meno il grave dubbio sulla effettiva appartenenza del Mondello alla cosca di Corso dei Mille, che il Sinagra ha, per altro, chiarito di aver soltanto supposto lo annoverasse tra i suoi accoliti.

Resta e' vero l'obbiettiva circostanza, ammessa anche dallo stesso imputato, di familiarita' con pericolosi elementi aderenti a cosche mafiose e sono inquietanti la curiosita' dimostrata dal Mondello nei suoi incontri con il Sinagra nel volere apprendere particolari di delitti da costui commessi ed i commenti fatti in tali occasioni circa la "bonta'" delle esecuzioni, pur non potendosi pero' escludere che si sia trattato di spiegabile solidarieta' fra detenuti e vacue vanterie.

Sembra pertanto conforme a giustizia prosciogliere il Mondello da tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 274/81 e col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito il mandato di cattura 199/80 e quello di comparizione del 30 giugno 1984, per insufficienza di prove.

Mondino Michele

Mondino Michele e' stato raggiunto dal mandato di cattura n. 323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75.

Il 12 agosto 1981 Mondino Michele e Di Gregorio Salvatore incappavano in un posto di blocco e, mentre il primo riusciva a dileguarsi, il secondo veniva tratto in arresto, essendo state rinvenute sull'auto due pistole semiautomatiche cal.9 - portate dal Mondino - delle quali si dovevano servire per consumare una rapina ai danni del rappresentante di gioielli Ferrara Antonino.

Alla Squadra Mobile il Di Gregorio, oltre ad ammettere i fatti sopra indicati, rendeva importanti dichiarazioni, le prime nel loro genere, relative alle organizzazioni mafiose ed al ruolo, all'interno delle stesse,

di Greco Michele che il Di Gregorio faceva sempre, rispettosamente, precedere dal "don" (cfr.(Vol.6/A f.6) (Vol.6/A f.7)).

Il Di Gregorio, lontano parente di Stefano Bontate, riferiva particolari sulla uccisione dello stesso e precisava come, per sua diretta conoscenza, le famiglie del Bontate e di Mondino Michele e Benedetto, fossero molto "vicine".

Il Di Girolamo, come già visto parlando del suo omicidio, veniva, poi, sequestrato e fatto scomparire, nonostante fosse diventato molto guardingo ed, anzi, come riferito dal padre, era tornato ad essere come un bambino piccolo, facendosi accompagnare dai suoi ovunque si recasse.

Oltre alla coraggiosa testimonianza del "protopentito" Di Gregorio, imponenti sono le risultanze processuali che legano il Mondino alla organizzazione mafiosa "Cosa Nostra" all'interno della quale ha rivestito un ruolo importante nel traffico di stupefacenti.

Come gia' detto in altra parte della presente ordinanza, l'imputato e' risultato essere il detentore, a titolo di locazione, di un casolare sito in via Villagrazia ove, a seguito di un incendio divampato per un corto circuito, veniva scoperta una raffineria di eroina, con una certa quantita' di morfina base e attrazzature idonee al trattamento della stessa.

Le dichiarazioni del Di Gregorio, nonche' la ubicazione del casolare, in adiacenza alla proprieta' del Bontate, tolgono ogni dubbio sulla appartenenza del Mondino alla famiglia di Santa Maria di Gesu'.

L'imputato, tratto in arresto, ha scelto la strada della simulazione della pazzia per tentare di sfuggire alle sue responsabilita', e, nell'interrogatorio "tentato" dal G.I. vi e' un saggio di tale simulazione ((Vol.123 f.171) avendo lo stesso dichiarato di non essere "la persona che cercate".

Interessanti sono risultate le indagini bancarie relative a Mondino Girolamo - fratello di Michele - dalle quali si evince come il predetto Girolamo abbia avuto rapporti bancari per decine di milioni con Rancadore Giuseppe, Lima Gaetano, Rinella Salvatore, Leone Cosimo e Sinatra Calogero. Tali risultanze sono piu' analitamente illustrate nella scheda bancaria.

Per quanto sopra esposto, Mondino Michele va rinviato a giudizio per rispondere dei reati contestatigli con il mandato di cattura n.323/84 (Capi 1, 10, 13, 22).

Montalto Giuseppe

Montalto Giuseppe e' stato raggiunto dal mandato di cattura n.323/84 e deve rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75, nonche' del concorso nell'omicidio di Salvatore Inzerillo e delitti connessi, del concorso nel tentato omicidio delle guardie giurate Spitale Francesco e Capuano Agostino.

Figlio di Montalto Salvatore - il capo della famiglia di Villabate - del cui ruolo nella guerra di mafia si e' ampiamente detto, e' stato indicato dal Buscetta per il ruolo avuto nell'omicidio di Salvatore Inzerillo, legatissimo al padre.

Riferiva il Buscetta: "Antonio Salamone, di ritorno da Palermo, mi riferi' anche alcune importanti novita' sulle modalita' dell'omicidio Inzerillo. Piu'

precisamente, mi disse che quest'ultimo era stato accompagnato all'appuntamento con una sua amante dal figlio di Salvatore Montalto e, piu' precisamente, dal futuro genero di Calogero Di Maggio. E poiche' l'Inzerillo si era intrattenuto a lungo con la sua donna, era stato possibile organizzare l'attentato nei suoi confronti". (Vol.124 f.50).

Piu' oltre aggiungeva (Vol.124 f.136) - (Vol.124 f.137): "Ribadisco che Antonio Salamone, nel parlarmi dell'omicidio di Salvatore Inzerillo, mi disse che quest'ultimo era andato a trovare l'amante, accompagnato da Giuseppe Montalto, che aveva avvertito gli avversari del predetto circa il luogo ove quest'ultimo si trovava. Preciso che il Salamone si espresse in termini di certezza circa il fatto che l'Inzerillo era stato accompagnato da Giuseppe Montalto all'incontro galante e dedusse,

quindi, che era stato il Montalto ad avvertire i killers. Il Salamone, nel commentare l'accaduto, disapprovo' il comportamento di Salvatore Inzerillo, anziche' riflettere sull'omicidio di Stefano Bontate - avvenuto pochi giorni prima - era andato a trovare l'amante. Mi sembra superfluo ricordare che le notizie di cui sopra il Salamone me le fornì, come ho già detto, al ritorno in Brasile da Palermo; inoltre vorrei far presente che egli, anche se fosse stato certo per conoscenza diretta che era stato Giuseppe Montalto ad avvertire gli assassini, doveva fornirmi la notizia come frutto di una sua deduzione logica, altrimenti io avrei avuto la prova che egli, conoscendo perfettamente la dinamica dei fatti, era correo degli assassini stessi".

Va, comunque, osservato come il Salamone fosse venuto a Palermo proprio per parlare di tale fatto con Michele Greco e che, quindi, le sue informazioni, poi riferite al Buscetta, fossero di prima mano, provenienti, cioè, da uno degli ideatori del delitto.

La attendibilita' delle dichiarazioni del Buscetta va trovata negli eventi che hanno caratterizzato la rapida ascesa di Salvatore Montalto il quale, come ripetutamente detto, già membro della famiglia di Passo di Rigano capeggiata da Salvatore Inzerillo, passava ai "vincenti", ricevendo, per tale sua scelta di campo, il comando della famiglia di Villabate, sua zona di provenienza.

Non e' da dimenticare, infatti, che il Montalto e' stato catturato in contrada "Balate" di Villabate, in un casolare attiguo all'agrumeto dei fratelli Greco, protetto dalla assidua sorveglianza degli accoliti di questo ultimo e frequentemente visitato da Pino Greco "scarpuzzedda e Prestifilippo "Mariolino".

Bastera' rileggere, a tal proposito, quanto già detto in relazione all'omicidio dell'agente della Polizia di Stato Calogero Zucchetto, il quale, proprio a causa di tale operazione, condotta con altri suoi colleghi e con l'indimenticabile Ninni Cassara',

veniva barbaramente ucciso da killer davanti al bar Collica di Palermo.

E' ovvio che il tradimento del Montalto ha implicato anche la partecipazione del figlio nell'omicidio dell'Inzerillo il quale, a pochi giorni dall'omicidio di Stefano Bontate, poteva fidarsi, per i suoi spostamenti, solo di un Montalto, alla cui famiglia era legato da vincoli di grande amicizia.

Salvatore Montalto, infatti, come ho gia' detto trattando dell'omicidio di Salvatore Inzerillo, aveva accompagnato, con altri, Ignazio Lo Presti in occasione del ritiro della macchina blindata dell'Inzerillo e, quindi, era un personaggio del quale quest'ultimo si fidava ancora.

Giuseppe Montalto va, dunque, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt. 416 e 416 bis C.P., nonche' per gli specifici delitti contestatigli con il mandato di cattura sopra citato.

Non vi sono, di contro, prove sufficienti per affermare un suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, anche se, come figlio di tanto padre, un tale coinvolgimento potrebbe essere verosimile.

L'imputato, pertanto, va prosciolto con formula dubitativa dai reati di cui agli artt. 71 e 75 legge n.685/75 (Vedere dispositivo).

Montalto Salvatore

Un ruolo cruciale nelle vicende di "Cosa Nostra" e' risultato svolgere Montalto Salvatore il quale, ancor prima delle rivelazioni di Tommaso Buscetta e Salvatore Contorno, era stato accusato da Sinagra Vincenzo di appartenere all'organizzazione mafiosa contestatagli e di aver partecipato in prima persona agli omicidi di Manzella Cesare e Pedone Ignazio (fasc.pers.ff.8 e 76) conseguenti all'uccisione, avvenuta nella sua villa di Casteldaccia, di Marchese Gregorio, cognato di Marchese Filippo, capo indiscusso della turbolenta famiglia di Corso dei Mille.

Il predetto Sinagra, inoltre, ha riferito che al Montalto "apparteneva" la zona di Villabate, precisando che il predetto faceva parte del gruppo dei Greco e che un "suo uomo" compiva attentati a Napoli e a Roma

insieme a Mario Abbate (e ad un fratello di questi) e ad un uomo di Madonia Francesco (fasc.pers.ff.44, 202 B ed E). Peraltro, l'esistenza di rapporti tra il Montalto ed esponenti di prestigio della famiglia mafiosa facente capo ai Greco ha trovato conferma in due relazioni di servizio redatte dall'agente di P.S. Zucchetto Calogero, (che sarebbe stato, di lì a poco, soppresso) il quale ebbe occasione di vedere Montalto Salvatore in compagnia di Greco Giuseppe in data 28/10/1982 e il predetto insieme a Prestifilippo Mario sostare davanti alla sua villa (VOL.10 f.57) e (VOL.90 f.24); e' stato, inoltre, accertato che il Greco Giuseppe era a conoscenza del numero dell'utenza telefonica intestata all'imputato (VOL.14 f.231).

A sua volta Coniglio Salvatore ha riferito che il prevenuto, unitamente ad altri personaggi mafiosi di rilievo, era il "padrone" dell'Ucciardone, dove circolava liberamente (VOL.206 f.80) e (VOL.206 f.97).

Denunciato con il rapporto del 13/7/1982 (VOL.1 f.90) perche' ritenuto responsabile del reato di associazione per delinquere, contro il Montalto Salvatore venivano emessi ordine di cattura del 26/7/1982 e mandato di cattura del 17/8/1982 e 31/5/1983 in ordine ai reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975.

Tratto in arresto il 7/11/1982, l'imputato ha sempre protestato la sua innocenza assumendo che la sola famiglia di cui aveva conoscenza era quella costituita dai suoi congiunti; in particolare negava di avere mai conosciuto Marchese Filippo, Rotolo Salvatore e Baiamonte Angelo (VOL.70 f.303)).

Nel prosieguo delle indagini istruttorie veniva contestato all'imputato, con ordine di cattura del 2/1/1984, il concorso nell'omicidio di Manzella Cesare e Pedone Ignazio, in ordine al quale la posizione dell'imputato e' stata stralciata.

Venivano, quindi, raccolte le dichiarazioni rese da Tommaso Buscetta il quale, già' amico del Montalto per avere lavorato assieme allo stesso a New-York nel 1965, ne ha rilevato l'originaria appartenenza, assieme al figlio, alla famiglia mafiosa di Passo di Rigano, facente capo a Salvatore Inzerillo, prima di diventare "capo" della famiglia di Villabate, in premio del tradimento consumato ai danni del suo ex "rappresentante" (a tal proposito si rimanda alla parte della presente sentenza dedicata alla c.d. "guerra di mafia").

I prodromi di tale tradimento, d'altronde, si erano già' manifestati in occasione dell'omicidio del boss di Riesi, Giuseppe Di Cristina, di cui Salvatore Inzerillo lo sospettava autore nonostante entrambi fossero amici al punto che il Montalto aveva costruito una villa accanto alla sua.

Dei rapporti tra Salvatore Inzerillo e l'imputato si e' ampiamente trattato nella sentenza-ordinanza emessa nel procedimento penale n.1050/82 R.G.U.I. contro Spatola

Rosario + 119 in cui sono emersi intensi rapporti economici tra i due (imputati, in quella sede, dei reati p. e p. dagli artt.416 C.P. e 75 della legge n.685 del 1975), si richiamano, pertanto, le parti del provvedimento dedicato all'esame di tali rapporti ((VOL.192/A f.639) e segg.).

Ma lo schieramento del Montalto dalla parte dei "vincenti", e' risultato testimoniato, poi, dalla circostanza che egli - cosi' come hanno concordemente asserito Buscetta e Sinagra - e' finito con l'assurgere al rango di capo della famiglia di Villabate ((VOL.124 f.6), (VOL.124 f.10), (VOL.124 f.13), (VOL.124 f.50), (VOL.124 f.99), (VOL.124 f.126), (VOL.124 f.130); (VOL.124/A f.104)).

Sulla scorta di tali dichiarazioni sono stati emessi nei confronti dell'imputato:

1) mandato di cattura n.323/84 del 29/9/1984 con il quale gli sono stati contestati i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P. 71 e 75 della legge n.685 del 1975 nonche' il concorso in omicidi di cui si tratta in altra parte della presente sentenza;

2) mandato di cattura n.58/85 del 16/2/1985 con il quale gli e' stato contestato il concorso nell'omicidio del Prof. Paolo Giaccone in ordine al quale la posizione del prevenuto viene esaminata in altra parte del provvedimento.

Nuovamente interrogato, il Montalto Salvatore si protestava innocente di tutti i reati contestatigli assumendo che le accuse rivoltegli provenivano da una persona "immorale" (VOL.123 f.178) e (VOL.183 f.278).

Ma tali accuse hanno trovano conferma nelle dichiarazioni di Salvatore Contorno il quale (v. Int. 1.10.1984) ha insistito sull'originaria appartenenza del Montalto alla cosca di Passo di Rigano fino all'uccisione di Salvatore Inzerillo (VOL.125 f.8) e (VOL.125 f.10).

Quanto si e' fin qui riferito prova dunque il ruolo cruciale avuto dal Montalto in fondamentali tappe delle vicende di "Cosa Nostra", nelle quali egli non ha esitato a coinvolgere perfino il figlio Giuseppe (come nel caso dell'uccisione di Salvatore Inzerillo), essendo consapevole della partita mortale e decisiva che si giocava tra le cosche mafiose contrapposte.

Non e' lecito, pertanto, nutrire dubbio alcuno sulla appartenenza del Montalto Salvatore alla consorteria mafiosa di cui e' processo per cui l'imputato deve essere rinviato a giudizio per rispondere dei reati contestatigli ai capi 1 e 10 della rubrica.

Ma le risultanze istruttorie hanno, anche, evidenziato l'inserimento a pieno titolo del prevenuto nel traffico delle sostanze stupefacenti; ed invero, non soltanto Tommaso Buscetta ha riferito che tutte le famiglie mafiose, attraverso i loro rappresentanti, sono dedite a tale lucroso traffico ma, per quanto concerne la posizione dell'imputato, il suo coinvolgimento trova conferma nelle

dichiarazioni di Gianni Melluso, il quale ha ricordato di avere visto il Montalto presso il night club "Raito de Oro", ritrovo di grossi spacciatori (VOL.87 f.84).

Anche in ordine ai reati di cui ai capi 13) e 22), pertanto, va disposto il rinvio a giudizio dell'imputato davanti la Corte di Assise di Palermo.

Mormina Concettina

Nei confronti della Mormina il P.M. di Roma ha emesso, il 22.11.1983, il mandato di cattura n.1135/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe); gli atti, poi, sono stati trasmessi a questo Ufficio, per competenza per connessione.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori di stupefacenti di medio calibro, sul mercato della Capitale, hanno gradualmente consentito di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione mafiosa catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana.

Per i particolari, si rinvia a quanto si e' esposto nella parte 2-, capitolo 4-.

In questo contesto, la figura della Mormina e' emersa dalle intercettazioni telefoniche sulla utenza romana di Bellia Giuseppe; in particolare si e' accertato che la convivente del Bellia, Orlando Grazia, si prostituiva nell'abitazione catanese della Mormina.

Inoltre, alcune telefonate di contenuto equivoco, registrate sull'utenza della Mormina, inducevano a sospettare che nella casa di prostituzione della Mormina venissero spacciate sostanze stupefacenti (Fot.114688) - (Fot.114697).

Queste essendo le uniche risultanze a carico della Mormina - nei cui confronti l'Autorita' Giudiziaria di Catania procede autonomamente per i reati di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione - non puo' non convenirsi col Tribunale della liberta' di Roma che ha revocato l'ordine di cattura nei confronti della prevenuta

(Fot.117150) - (Fot.117163). Non sussistono, infatti, se non meri sospetti circa un collegamento dell'imputata con l'organizzazione dei Ferrera, che si riassumono, in sostanza, nella telefonata in cui Bellia informa la figlia della Mormina di aver litigato con Orlando Grazia e la prega di informare la madre e "Pippo" (Fot.114693).

Ma allo stato, nulla conferma il sospetto che "Pippo" sia Giuseppe Ferrera e, ancor meno, che quest'ultimo sia in qualche modo coinvolto nel racket della prostituzione e collegato con la Mormina.

Ne consegue che la Mormina deve essere prosciolta da entrambi i reati contestatile con formula ampiamente liberatoria.

Motisi Ignazio

Motisi Ignazio e' stato raggiunto dai mandati di cattura n.361/84, 418/84, e m.c. n.58/85 (om. Giaccone) e m.c. n.97/85 (om. Ferdico).

L'imputato, pertanto, deve rispondere dei reati di cui agli artt. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n. 685/75, nonche' di una serie di omicidi e delitti agli stessi connessi, essendo stata accertata la sua qualita' di componente della "Commissione" di Cosa Nostra.

Motisi Ignazio, gia' indicato da Leonardo Vitale come componente della famiglia di Pagliarelli insieme ad altri suoi congiunti e a Rotolo Antonino, di una estorsione ai danni della clinica D'Anna, veniva assolto con formula piena dal reato associativo e con formula dubitativa dal reato di estorsione, come riferito dallo stesso imputato al G.I. nell'interrogatorio dell'8.7.83.

Per meglio inquadrare la figura del Motisi e delinearne il ruolo all'interno di Cosa Nostra, sarà opportuno riportare i passi delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta relativi alla famiglia di Pagliarelli e al Motisi stesso.

Il Buscetta, parlando di detta famiglia mafiosa (Vol.124 f.7) affermava:

"Il capo era Lorenzo Motisi, deceduto per morte naturale diversi anni fa; il suo posto è stato preso da Antonino Rotolo, inteso "Roberto"; fisicamente non conosco quest'ultimo ma delle sue "bravate" ho inteso parlare all'Ucciardone, quando vi ero detenuto; più precisamente, me ne parlava Francesco Scrima, cugino di Giuseppe Calo' e coimputato di otolo Antonino...".

Parlando, poi, della "Commissione", del 1977, il Buscetta inseriva tra i membri della stessa "Motisi", indicandolo come cugino di quello "imputato nel processo prodotto dalle dichiarazioni di Leonardo Vitale" (Vol.124 f.25) - (Vol.124 f.26).

Sempre parlando della famiglia di Pagliarelli, il Buscetta specificava: "Come ho gia' detto, il capo era Lorenzo Motisi, il quale era, altresì, capomandamento in seno alla commissione fino all'epoca dello scontro con i La Barbera. Da Francesco Scrima, che e' stato detenuto con me per cinque anni circa all'Ucciardone e che fa parte, attualmente con la qualifica di vice-capo, della mia famiglia di Porta Nuova, ho appreso che, quando e' stata ricostituita l'organizzazione mafiosa, Rotolo Antonino, approfittando della fluidita' della situazione, ha assunto la carica di capo famiglia. Secondo lo Scrima il Rotolo era ed e' molto valoroso e, cioe', e' un pericolosissimo killer. Io, pero', non ho mai conosciuto il Rotolo. Quanto riferitomi dallo Scrima era, pero', frutto di una sua conoscenza diretta.

Come ho gia' detto, ho appreso da Stefano Bontate nel 1980, che il posto del vecchio Motisi in seno alla commissione,

era stato preso da un altro Motisi e, cioè, da un nipote del primo, cugino di quel Motisi indicato erroneamente come mafioso da Leonardo Vitale ed estraneo, invece, all'organizzazione mafiosa. Sicuramente si tratta di una persona anziana ma non ne ricordo il nome. Al riguardo faccio presente che il posto in seno alla commissione sarebbe spettato, come capo famiglia, ad Antonino Rotolo, ma quest'ultimo era troppo giovane ed il Bontate, inoltre, nutriva profonde riserve nei suoi confronti, sia perché lo sapeva intimo amico di Pippo Calò, sia perché aveva un cognato vigile urbano. Dallo stesso Pippo Calò appresi che il Rotolo gli stava molto vicino e che veniva chiamato "Roberto".

Il Calò si lamentava con me del fatto che Stefano Bontate nutrisse antipatia per il Rotolo e sosteneva che i veri motivi dell'antipatia da parte del Bontate erano da ricercare nell'amicizia che legava esso Calò a Rotolo

Antonino" (Vol.124/A f.8) - (Vol.124/A f.9).

Il Buscetta, inoltre, manteneva ferma questa versione dei fatti concernenti la commissione anche nel corso di altre dichiarazioni (Vol.124/A f.23), (Vol.24 f.90), (Vol.124 f.92).

L'identificazione precisa dell'imputato avveniva da parte di Salvatore Contorno, il quale (Vol.125 f.9) lo inseriva nella famiglia di Pagliarelli quale "rappresentante" e precisava come vi fosse un altro Ignazio Motisi, anziano, imparentato con il primo, anche se non sapeva dire se questi fosse o meno "uomo d'onore". Aggiungeva come altro membro di detta famiglia fosse Rotolo Antonino detto "Roberto". Specificava, inoltre, come il Motisi capo della famiglia di Pagliarelli, fosse guardiano di un deposito di collettame in una traversa di

via della Regione Siciliana ed intestato alla Ditta Bartolini (Vol.125 f.59).

Nel corso di una ricognizione fotografica il Contorno nella foto n. 52, riconosceva quel Motisi Ignazio di cui aveva parlato (Vol.125 f.70). Specificava inoltre: "Ignazio Motisi della famiglia di Pagliarelli lo conobbi presso Stefano Bontate che lui spesso frequentava e dal quale appresi il suo ruolo in Cosa Nostra. So che vi sono altri Motisi che si occupano del commercio di carne in Agrigento i quali sono uomini d'onore e appartengono alla famiglia di Santa Maria di Gesu'. Sono due fratelli di cui uno si chiama Salvatore. Dell'altro non ricordo il nome" (Vol.125 f.142).

Vi e' ora da rilevare come Leonardo Vitale abbia indicato, nel corso delle sue ignorate dichiarazioni, Rotolo Antonino come strettamente legato e a Ignazio Motisi e a Pippo Calo': il

Rotolo, p.e., e' indicato come colui che aveva ucciso Di Marco Pietro su ordine di Pippo Calo', mentre, come detto, su ispirazione del Motisi, aveva incaricato il Vitale della estorsione ai danni del titolare della clinica D'Anna.

Il Bontate, nel riferire circostanze relative alla famiglia di Pagliarelli e agli stretti legami tra Pippo Calo' e Rotolo Antonino "Roberto" viene subito confortato da un formidabile riscontro: la cattura del Rotolo e del Calo' a Roma mentre, insieme, si apprestavano a lasciare precipitosamente il loro rifugio.

Certo il Buscetta, nell'indicare Motisi Ignazio membro della famiglia di Pagliarelli e della "commissione", come il "cugino" di quello indicato come mafioso dal Vitale, non fa che riferire quanto dettogli dal Bontate, precisando come non avesse mai conosciuto detto Motisi.

Il Contorno, dal canto suo, riconosce nella foto il Motisi - odierno imputato - e lo indica come colui che, quale

membro della famiglia di Pagliarelli, con frequenza si recava a far visita a Stefano Bontate: detto riconoscimento fotografico toglie ogni dubbio alla precisa identificazione del Motisi come membro della "commissione".

Ed, invero, la assidua frequenza del Bontate da parte del Contorno gli permetteva di incontrare personaggi di un certo spessore mafioso, dato che dal "capo" non potevano recarsi semplici affiliati, ma solo uomini che, all'interno della organizzazione, avessero una loro specifica importanza.

Motisi Ignazio, quindi, non poteva non essere quel "Motisi" indicato al Buscetta dal Bontate come membro della "commissione".

Che poi, all'interno di detta "commissione" il posto sia stato preso dall'imputato e non da altri lo si evince dalle dichiarazioni del Buscetta relative alla famiglia di Pagliarelli.

Il Calo', non potendo ottenere il posto per il Rotolo, stante la ferma

opposizione del Bontate, non poteva non ripiegare su Motisi Ignazio, allo stesso Rotolo legato come già riferito dal Vitale.

Ma vi è di più: non bisogna sottacere che lo stesso Vitale aveva indicato come appartenenti alla famiglia di Pagliarelli non solo Motisi Ignazio, ma anche Motisi Matteo, Motisi Giovanni, e che, quindi, il Bontate, nell'indicare un "Motisi" erroneamente ritenuto mafioso dal Vitale, poteva essersi riferito ad uno di questi Motisi e non necessariamente a Ignazio Motisi.

A seguito della presentazione del rapporto c.d. dei "162", Motisi Ignazio veniva sentito come indiziato dal G.I. ((Vol.15 f.10) e segg.), ((Vol.15 f.23) e segg.).

L'imputato escludeva ogni sua partecipazione all'associazione criminosa ed ogni sua conoscenza con quasi tutti i coimputati, ad eccezione di Pippo Calò il

quale gestiva una macelleria nella sua stessa zona. Faceva risalire tale sua conoscenza al 1972/73, precisando di non avere, da allora, mai piu' rivisto il Calo' e di ignorare ove a Roma dimorasse.

Ammetteva di condurre un fondo in contrada Pagliarelli di sua proprieta' e di aver realizzato una notevole quantita di appartamenti con fondi acquisiti in seguito ad espropri da parte dell'ANAS e a frazionamenti di detto fondo.

Vi e' da precisare come presso la Ditta Bertolini non sia risultato alcun rapporto di lavoro prestato dal Motisi e cio' in quanto, presumibilmente, la "guardiania" citata dal Contorno e' da intendersi in senso del tutto tutto atecnico, al di fuori di schemi giuridico-lavoristi, ma tutta interna a rapporti mafiosi di protezione.

Quanto alla asserita non conoscenza degli altri coimputati, va rilevato come dalle indagini bancarie siano emersi rapporti del Motisi con Di Caccamo Benedetto,

Milano Salvatore, Li Vorsi Gaspare e Oliveri
Ciro (fratello di Oliveri Giovanni).

Il Motisi, poi, ha emesso assegni, per
diversi milioni, a favore di Tasca Lucio e della
"Grinta", societa' gestita dal Tasca e da Greco
Giuseppe, figlio di Michele Greco.

Nella scheda bancaria relativa al Motisi
detti assegni sono analiticamente indicati. Il
Motisi, quindi, va ritenuto come uno dei membri
della "Commissione" di "Cosa Nostra" e rinviato
a giudizio per rispondere dei reati di cui agli
art. 416, 416 bis C.P., 71 e 75 legge n.685/75,
nonche' di tutti i reati specificamente trattati
in altra parte della presente ordinanza (vedere
dispositivo).

Muza Antonino

Nei confronti di Antonino Mura vennero emessi mandati di cattura 388/82 del 7 ottobre 1982 e 461/82 del 25 novembre 1982, con i quali gli furono rispettivamente contestati i reati di cui agli artt.71 e 75 legge n.685 del 1975, essendo emersa la sua partecipazione ad associazione per delinquere, operante nella zona di Siracusa e capeggiata da Nunzio Salafia, che aveva importato dal Marocco kg. 600 di hashish.

Sulla vicenda indagava questo Ufficio a seguito delle dichiarazioni di Armando Di Natale, concernenti anche l'omicidio di Alfio Ferlito, in forza di esse addebitato al Salafia.

Dei fatti tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata all'omicidio del Ferlito e si e' in quella sede rilevato che, dovendo esser prosciolti da quest'ultima imputazione (e

da quella, loro successivamente contestata, dell'omicidio del generale Dalla Chiesa) i prevenuti Nunzio Salafia, Salvatore Genovese ed Antonino Ragona, cui anche era stata addebitata in forza delle dichiarazioni del Di Natale, e' venuta meno ogni ragione di connessione al presente procedimento dei fatti ascritti al Mura, il piu' grave dei quali (associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) risulta in Siracusa commesso.

Va dichiarata, pertanto, l'incompetenza per territorio del Giudice istruttore di Palermo in ordine ai reati di cui ai capi 18 e 27 dell'epigrafe ascritti al Mura e trasmessi al Procuratore della Repubblica di Siracusa gli atti che lo riguardano (previa acquisizione di copia dei medesimi al presente procedimento), specificamente indicati nella richiamata parte della sentenza dedicata all'omicidio di Alfio Ferlito.

Murabito Concetto

Nei confronti del Murabito il P.M. di Roma ha emesso, il 22.11.1983, l'ordine di cattura n.1135/83 per i delitti di associazione per delinquere e finalizzata al traffico di stupefacenti (capi 9 e 20 dell'epigrafe); gli atti sono stati trasmessi, poi, a questo Ufficio per competenza per connessione.

Come si e' gia' ampiamente illustrato, le indagini della Guardia di Finanza di Roma, iniziate su alcuni soggetti che apparivano come spacciatori, di medio calibro, di stupefacenti sul mercato della Capitale, hanno consentito gradualmente di accertare che quei soggetti erano i terminali della pericolosissima organizzazione catanese dei Ferrera e di Nitto Santapaola, dedita ad ogni genere di delitti, fra cui il traffico internazionale di stupefacenti su larga scala, e collegata con la mafia palermitana. Per i particolari, si rinvia a quanto si e' detto nella parte seconda, capitolo quarto.

Il Murabito, soprannominato "Nuccio", sicuramente fa' parte dell'organizzazione in questione ed e' coinvolto nel traffico di stupefacenti.

Sono gia' significativi i suoi incontri e le numerose telefonate coi coimputati Giovanni Rapisarda ((Fot.114722), (Fot.114723)) e Ierna Salvatore (Fot.114728); da una telefonata del 19.4.1983 risulta, inoltre, che "Nuccio" era reperibile presso un'utenza telefonica intestata a Cannizzaro Sebastiano, padre dei coimputati Francesco ed Umberto Cannizzaro (Fot.114776).

Ed e' rivelatore dell'attivita' del "Nuccio" il contenuto della sua telefonata del 13.4.1983, all'utenza catanese nella disponibilita' di Pippo Ferrera (FOT.114775):
"Nuccio: ho telefonato la'..... Non ha risposto nessuno. E' da tre giorni..... Com'e',

c'e' quel discorso?

Pippo: Non parlare, ti saluto".

Da notare la maniera con cui il Ferrera ha troncato la conversazione, nel timore che il Nuccio si lasciasse andare a pericolose affermazioni per telefono.

Ma ancora piu' importante e' la telefonata tra Nunzia Di Stefano, moglie di Trapani Nicolo', in cui questa ultima commenta con un soggetto non identificato il sequestro operato dalla Finanza al largo di Capo Sartivento della m/n Alexandros T, di sicura pertinenza dei Ferrera (Fot.114840) - (Fot.114841):

"Sconosciuto: E allora roba non gliene hanno trovato?

Nunzia: Niente.

Sconosciuto: Ma come niente...?

Nunzia: Niente, niente.....

Sconosciuto: Ma quello aveva detto, Nuccio la' dice che aveva 150 pezzi di roba.

Nunzia: Ma non hanno trovato niente, tutte

cose via".

Non meraviglia, dunque, che il Murabito facesse anche da guardiaspalle ai Ferrera. Si riporta, al riguardo, quanto viene riferito nel rapporto del Nucleo Centrale di P.T. della Guardia di Finanza del 17.11.1983 (Fot.114843).

"Si era accennato, trattando di Ferrera Francesco, come questi fosse solito circondarsi di guardiaspalle.

Questa circostanza poteva essere confermata personalmente dai militari di questo Comando il 29 agosto, allorché una pattuglia stava transitando nei pressi del bar Sauvage. Il Ferrera, notata la macchina che passava, fissava gli occupanti - quasi se li volesse imprimere nella mente - mentre le persone che erano con lui si allargavano, disponendosi con aria guardinga e tesa intorno a lui. Di questo gruppo venivano riconosciuti Murabito Concetto e Savoca Carmelo".

Sussistono, quindi, sufficienti elementi per il rinvio a giudizio del prevenuto che fra l'altro, nei suoi interrogatori

((Fot.116800) - (Fot.116803); (Fot.122225) -
(Fot.122227)), ha reso dichiarazioni tanto
mendaci e contraddittorie da confermare ancora
di piu' la validita' degli elementi di prova a
suo carico.

Mutolo Gaspare

A seguito di rapporto della Criminalpol di Palermo del 7 giugno 1982 (Vol.1/R f.153) che lo indicava come uno dei principali organizzatori del traffico di droga fra la Sicilia e la Thailandia, scoperto con l'arresto a Parigi di Francesco Gasparini, vennero nei confronti di Gaspare Mutolo emessi ordine di cattura 152/82 del 18 giugno 1982 e mandato di cattura 326/82 del 23 luglio 1982, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975 e 416 C.P.. Quest'ultimo reato gli fu poi ricontestato con mandato di cattura 378/82 del 27 settembre 1982, in concorso, tra gli altri, anche con Benedetto Santapaola, ritenuto anch'esso coinvolto nel suddetto traffico di droga.

Con rapporto dell'8 febbraio 1983 (Vol.1/R f.78) venne

altresi' denunciato quale appartenente alla famiglia mafiosa di Rosario Riccobono e fu conseguentemente emesso nei suoi confronti ordine di cattura 40/83 del 25 febbraio 1983 per i reati di cui agli artt.416 bis C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Quindi, sopravvenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra del Mutolo e della famiglia mafiosa del Riccobono, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati.

La sua carriera criminale risulta esaurientemente esposta nel menzionato rapporto dell'8 febbraio 1983 e nei suoi allegati, dove e' ricordato che il Mutolo, dopo minori trascorsi delittuosi, venne coinvolto nelle indagini conseguenti all'omicidio dell'agente di P.S. Gaetano Cappiello e fu allora per la prima volta possibile accertare compiutamente i saldi vincoli che lo legavano da tempo a Rosario Riccobono e ad altri tristi personaggi a loro volta a quest'ultimo collegati.

L'imputato riuscì all'epoca a sottrarsi alla esecuzione di un ordine di cattura emesso nei suoi confronti, dandosi alla latitanza e rimanendo in tale stato sinché il 29 maggio 1976 venne sorpreso da agenti della Squadra Mobile di Palermo all'interno del ristorante Gambero Rosso di Mondello. Ma anche in tale occasione riuscì a darsi alla fuga.

Venne però successivamente tratto in arresto da altra pattuglia della Squadra Mobile dopo un drammatico inseguimento snodatosi per le vie del centro di Palermo.

Durante la sua detenzione venne raggiunto da altro provvedimento giudiziario emesso nei suoi confronti con riferimento ad un episodio verificatosi nel 1973, sintomatico della sua personalità prevaricatrice di stampo tipicamente mafioso.

Infatti, spalleggiato dai cognati Natale e Vincenzo De Caro, costrinse tale Bartolomeo Mancuso a convolare a "giuste" nozze con la di lui sorella Maria, dando dimostrazione di una capacità

intimidatoria eccezionale che lo porto' a non esitare a ferire anche un sacerdote di Partanna - Mondello, Francesco Paolo Azzara, il quale, resosi conto della imposizione, si era rifiutato di celebrare le nozze.

Nell'ambito degli illeciti traffici facenti capo alla famiglia mafiosa di appartenenza, Gaspare Mutolo risulta aver dedicata tutta la sua capacita' criminosa ed il suo impegno al relativo traffico di sostanze stupefacenti. Anzi in tale settore e' stato il primo esponente tra le varie famiglie pelermitane dedite a tale traffico ad instaurare un rapporto diretto con la Thailandia per la importazione a Palermo della eroina gia' raffinata e cio' al fine di eliminare il rischio connesso alla installazione di laboratori chimici per la trasformazione della morfina-base in eroina.

A tal fine utilissimi gli si dimostrarono i rapporti con l'orientale Koh Bak Kin, conosciuto durante un periodo di comune detenzione, e, liberati entrambi, avviarono tra la Thailandia e l'Italia un traffico destinato a raggiungere dimensioni piu' che ragguardevoli.

Le vicende relative a tale turpe commercio, nel corso del quale il Mutolo si servi' anche di personaggi come Fioravante Palestini e Guerino La Molinara, reclutati in Giulianova (Teramo), dove aveva scontato un periodo di semiliberta', sono state esaurientemente esposte nella parte della sentenza dedicata a tale indagini, avviate dopo l'arresto a Parigi di Gianfranco Gasparini, sorpreso all'aeroporto di Orly il 10 novembre 1981 con un carico di 4,500 chilogrammi di eroina.

In questa sede basta ricordare che la responsabilita' del Mutolo e' emersa compiutamente dalle dichiarazioni dello stesso Gasparini, da quelle spontaneamente rese a funzionari di Polizia Italiana, che lo contattarono in Egitto, da Fioravante Gasparini, a sua volta ivi arrestato con un carico proveniente dalla Thailandia di ben 233 chilogrammi di droga, e dallo stesso Koh Bak Kin, che, arrestato in Thailandia ed estradato per sua stessa richiesta in Italia, ha

reso anch'egli ampia se non completa confessione. Tutti costoro hanno ampiamente riferito sui loro rapporti col Mutolo e la sua cosca e le relative responsabilita' sono state confermate da minuziosi accertamenti ed ulteriori dichiarazioni raccolte di cui vi e' analitica descrizione nella richiamata parte della sentenza.

In quella sede sono state, inoltre, minuziosamente esposte anche le risultanze delle numerose intercettazioni telefoniche espletate, comprovanti tra l'altro i saldi rapporti instaurati dal Mutolo, anche nel traffico di droga, con gli appartenenti alla famiglia, mafiosa catanese capeggiata da Benedetto Santapaola: rapporti che erano gia' balzati all'attenzione degli inquirenti allorché il Mutolo, mentre usufruiva di un breve permesso per recarsi a Palermo, concessogli dal giudice di Teramo, ove trovavasi in semiliberta', venne invece sorpreso a Catania, in compagnia di Domenico Condorelli, nella cui abitazione venne inoltre sorpreso Carlo

De Caro, nipote dell'imputato in esame (Vol.20/R f.149). Le intercettazioni telefoniche disposte consentirono poi di accertare l'intensita' e l'importanza di tali rapporti.

In sintesi le acquisizioni probatorie richiamate consentono non solo di stabilire la responsabilita' del Mutolo in ordine ai delitti contestatigli, ma altresì proiettano sull'imputato una luce di prima grandezza in due significative proiezioni criminose.

In primo luogo il Mutolo si caratterizza come il personaggio che per primo riuscì a modificare i tradizionali canali di approvvigionamento delle sostanze stupefacenti adoperato dalle famiglie mafiose palermitane, superando la piu' complessa quanto pericolosa organizzazione delle raffinerie, con l'importazione diretta di enormi quantitativi di eroina dall'oriente.

In secondo luogo stabili' quegli organici ed intensi contatti con la pericolosissima e sanguinaria famiglia mafiosa catanese di

Benedetto Santapaola, dai quali si giunse al comune coinvolgimento delle famiglie mafiose palermitane e catanesi non solo nel traffico internazionale degli stupefacenti ma, addirittura, in episodi criminali di una gravita' senza precedenti, quali l'omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa e la c.d. "strage della Circonvallazione", nella quale trovarono morte Alfio Ferlito ed i militari che ne scortavano la traduzione.

E di fronte all'imponente quadro probatorio, che legittima le suesposte conclusioni, ben poco questa volta hanno aggiunto le rivelazioni di Tommaso Buscetta (Vol.124 f.13), (Vol.124 f.116) e (Vol.124 f.117) + (Vol.124/A f.63), (Vol.124/A f.64) e (Vol.124/A f.104) e Salvatore Contorno (Vol.125 f.14) che hanno concordemente indicato l'imputato come affiliato alla famiglia mafiosa di Partanna capeggiata da Rosario Riccobono.

Il Mutolo, pertanto, va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli (capi 1, in esso unificato il capo 7, nonché 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe).

Mutolo Giovanni

Nei confronti di Giovanni Mutolo, fratello di Gaspare, venne emesso mandato di cattura 326/83 del 12 luglio 1983, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, in quanto ritenuto componente della associazione criminale facente capo al fratello, responsabile del traffico di ingenti quantitativi di eroina forniti dall'orientale Koh Bak Kin.

Intervenute le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, concernenti tra l'altro l'appartenenza a Cosa Nostra della "famiglia" mafiosa di Gaspare Mutolo e Riccobono Rosario, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli tutti i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975, gli venne ulteriormente addebitato quello di cui all'art.416 bis C.P..

Dell'imputato in esame tratta ampiamente la parte della sentenza dedicata ai traffici di droga condotti dalla "famiglia" del Riccobono e dal Koh Bak Kin.

In questa sede giova ricordare che il suo inserimento a pieno titolo nella organizzazione mafiosa di appartenenza del fratello emerge innanzi tutto da talune telefonate intercettate svoltesi tra quest'ultimo ed il catanese Domenico Condorelli del clan di Benedetto Santapaola. Nel corso di esse (Vol.1/R f.235) e ((Vol.1/R f.242) e segg.) il Mutolo si preoccupa innanzi tutto di trovare ospitalita' a Catania per il fratello che cola' deve recarsi in soggiorno obbligato e comunica al Condorelli che sta affidando al Giovanni un messaggio al quale il suo interlocutore dovra' rispondere "si o no". Dopo due giorni in altra telefonata il Condorelli gli replica "per quel discorso di tuo fratello, per quella macchina che occorre a te, momentaneamente noi non ne abbiamo".

Balza evidente che si tratta di attivita' illecita poiche' non si vede per quale ragione il Mutolo, se avesse avuto veramente bisogno di una "macchina", non avrebbe dovuto chiederla chiaramente al Condorelli per telefono. La "macchina" in realta' altro non e' che la sostanza stupefacente, come e' dimostrato da una conversazione intercettata svoltasi tra il Mutolo ed il Koh Bak Kin il 9 maggio 1982 (Vol.67/R f.80) + (Vol.1/R f.261), nel corso della quale il Mutolo, che dal Kin a quanto risulta si riforniva solo di eroina e non di macchine, dice al suo interlocutore che c'e' un grosso problema perche' "...La macchina non e' quella che tu di solito mi dai".

E' significativo pertanto che per discutere faccende di "macchine" cioe' di eroina il Gaspare Mutolo si serva del fratello, affidandogli messaggi per i suoi referenti catanesi.

Per altro, il coinvolgimento di Giovanni Mutolo nell'organizzazione criminosa del congiunto altresì emerge dalle indagini svolte in ordine alla permanenza a Palermo del corriere di droga Guerino La Molinara e di Giacinto Ianni, che si trattennero nell'ottobre 1982 e nel luglio 1983 presso l'Hotel Conchiglia d' Oro di Mondello, ove, almeno nella seconda occasione, secondo la testimonianza della proprietaria Hermanoness Irene (Vol.84/R f.19), si reco' a cercarli Giovanni Mutolo prima del loro arrivo, ritornando poi a trovarli in compagnia della moglie e del figlioletto.

Nel corso del suo interrogatorio l'imputato, pur tenendo una linea difensiva mendace, ha ammesso che i due erano venuti a Palermo a trovare suo fratello Gaspare e si erano rivolti a lui per trovare una sistemazione alberghiera, mentre proprio con lui essi dovevano incontrarsi, avendogli egli cercati presso l'albergo addirittura prima del loro arrivo.

Quanto poi ai motivi del viaggio, e' certo che esso non aveva scopi leciti, perche' altrimenti lo Ianni non avrebbe avuto difficolta' alcuna ad avvertire il suo datore di lavoro Giovanni Ragnoli (Vol.89/R f.96) che si stava recando a Palermo con l'autovettura del predetto, all'insaputa del quale il veicolo venne invece utilizzato.

Ha ammesso altresì il Mutolo nel corso del suo interrogatorio di aver incontrato almeno un paio di volte Fioravante Palestini, presentatogli dal fratello Gaspare, che lo chiamava "Gabriele".

E proprio dal Palestini provengono le accuse piu' pesanti a carico dell'imputato. Egli, infatti, dopo il suo arresto in Egitto perche' sorpreso con carico di 233 kg. di eroina che trasportava a bordo della motonave Alexandros G., dichiaro' spontaneamente ai funzionari di Polizia italiani che lo contattarono (Vol.76/R f.2) +

(Vol.103/R f.92) + (Vol.107/R f7) che era stato Giovanni Mutolo, dopo l'arresto del fratello Gaspare, a contattarlo telefonicamente due volte per sollecitarlo ad occuparsi del carico di eroina da trasportare via mare dalla Thailandia, dopo che tale proposta gli era stata per la prima volta fatta dai fratelli Micalizzi.

Nessun dubbio pertanto sussiste sulla contestata partecipazione dell'imputato all'associazione per delinquere di cui trattasi ed ai traffici di droga da essa condotti, sicche' il Mutolo va rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati in epigrafe ascrittigli, di cui ai capi 1, in esso unificato il capo 7, nonche' 10, 13, 17, 22 e 40 dell'epigrafe.

Nangano Giuseppe

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) e quindi indicato dal coimputato Stefano Calzetta ((Vol.11 f.76) + (fasc.pers. 1- ff.19 e 20)) quale esponente mafioso della zona di Corso dei Mille, vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 27 aprile 1984 (fasc.pers. f.54) venne escarcerato per insufficienza di indizi.

Successivamente indicato dal coimputato Salvatore Contorno (Vol.125 f.6), (Vol.125 f.8), (Vol.125 f.74) e

(Vol.125 f.142) quale affiliato alla stessa cosca mafiosa di Corso dei Mille, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 361/84 del 24 ottobre 1984, con il quale, ricontestatigli i reati di cui all'art.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui all'art.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Nel corso dei suoi interrogatori l'imputato si e' sempre protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa e di non conoscere alcuno dei suoi coimputati, ad eccezione di Giuseppe Casella, cliente del suo distributore di carburanti, e Filippo Argano, cliente del suo negozio di frutta e verdura.

Sussistono invece a suo carico sufficienti prove di colpevolezza.

Invero gia' nel corso delle indagini di polizia giudiziaria conclusesi col menzionato rapporto del 13 luglio 1982 erano emersi significativi collegamenti, risultanti anche da precedenti inchieste, tra il Nangano e gli

esponenti malavitosi Giuseppe Savoca, Gaspare Lo Cascio, Vincenzo Savoca di Gaetano, Vincenzo Buffa, Giuseppe Casella e numerosi altri (Vol.2 f.37).

Stefano Calzetta lo ha successivamente definito persona "intesa", molto legata alla famiglia Chiaracane ed a Filippo Marchese, indicandone il ruolo molto autorevole nell'ambito della "mafia", che aveva cagionato l'intervento del pericolosissimo Paolo Alfano presso Salvatore Virzi' e Giovanni Matranga perche' al Nangano venisse restituito un cane che gli era stato sottratto.

Alle rivelazioni del Calzetta si sono poi aggiunte quelle del coimputato Salvatore Contorno, ben piu' informato e preciso sulla composizione degli organici delle famiglie mafiose, il quale ha riferito del Nangano, riconosciuto in fotografia, come affiliato alla cosca mafiosa capeggiata da Filippo Marchese e da costui personalmente presentatogli come "uomo d'onore", secondo le regole di Cosa Nostra.

Numerosissimi sono i riscontri che confermano le dichiarazioni del Contorno e del Calzetta.

Il Nangano risulta già nel lontano 1951 (Vol.2 f.37) fermato in Piazza Carmine, nel corso di indagini di Polizia giudiziaria, assieme ad Emanuele D'Agostino, lo scomparso appartenente alla cosca di S.Maria di Gesu'.

Il 13 novembre 1981 (Vol.2 f.40) venne notato intento a conversare con Angelo Baiamonte, braccio destro, secondo Vincenzo Sinagra di Antonino, del sanguinario Filippo Marchese ed esponente, secondo Salvatore Contorno della famiglia mafiosa di Corso dei Mille - Roccella, capeggiata dai fratelli Abbate, molto vicini al Nangano come dallo stesso Contorno riferito.

Il 2 marzo 1982 (Vol.2 f.39) venne identificato nei locali della Edilferro di

Giuseppe Casella, sui rapporti col quale l'imputato ha dato poco convincenti spiegazioni, non riuscendo a chiarire come mai il predetto facesse rifornire i propri automezzi presso il distributore di carburanti gestito dal Nangano in via Messina Marine, nonostante gli fosse ben piu' agevole servirsi di quelli numerosi esistenti nei pressi della sede della sua ditta.

Il quadro probatorio appare completato dalle risultanze delle espletate indagini bancarie, dalle quali emergono rapporti del Nangano non solo coi menzionati Filippo Argano, della cosca di Corso dei Mille, e con Giuseppe Casella ma anche con Antonino Casella e Salvatore Argano, congiunti dei predetti e mai menzionati dall'imputato come persone da lui conosciute, nonche' con Giuseppe D'Angelo, altro esponente della cosca capeggiata da Filippo Marchese, e con Salvatore Milano, della famiglia di Porta Nuova, per il tramite di Salvatore Maniscalco, altro pericolosissimo esponente della sanguinaria famiglia del

Marchese, implicato, secondo Vincenzo Sinagra di Antonino, nell'omicidio di Rodolfo Buscemi e Matteo Rizzuto.

Altre risultanze bancarie evidenziano i rapporti del Nangano con Domenico Croce , della famiglia di Ciaculli, nonche' con Domenico Federico e Gaetano Tinnirello, della sua stessa cosca di appartenenza.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P. contestatigli col mandato di cattura 361/84, che per questa parte ha assorbito e sostituito i precedenti provvedimenti emessi nei suoi confronti.

Quanto invece al contestato coinvolgimento del Nangano nel traffico delle sostanze stupefacenti non e' emerso a suo carico alcun sicuro elemento ne' la sua posizione all'interno della famiglia di appartenenza appare esser tale da poterlo ritenere comunque interessato al commercio della droga, sebbene i non spiegati rapporti con numerosi membri di Cosa Nostra, taluni dei quali sicuramente e gravemente

coinvolti in tali traffici, determinino grave dubbio sulla sua responsabilita'.

Va conseguentemente prosciolto per insufficienza di prove dei reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 contestatigli.

Nania Filippo

Nei confronti di Filippo Nania, ritenuto implicato in vasto traffico di eroina tra la Sicilia e gli Stati Uniti di America, gestito da gruppi mafiosi siciliani, vennero emessi ordine di cattura 90/84 del 16 aprile 1984 e mandato di cattura 164/84 del 22 maggio 1984, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt. 416 bis C.P., 75 e 71 legge n. 685 del 1975.

Intervenute quindi le rivelazioni di Tommaso Buscetta, concernenti, tra l'altro, l'appartenenza a Cosa Nostra dei gruppi di mafia cui risultava affiliato il Nania, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, tutti i predetti reati gli vennero ricontestati, ed ulteriormente addebitato quello di cui all'art. 416 C.P., in relazione alla sua supposta appartenenza a detta associazione mafiosa.

Di Filippo Nania si occupa la parte della sentenza dedicata alla illustrazione dei traffici di droga con gli USA e le risultanze di quelle indagini pienamente confermano le dichiarazioni di Tommaso Buscetta (Vol.124 f.18) + (Vol.124/bis f.67), secondo cui, come egli apprese da Domenico Coppola, il Nania e' "uomo d'onore" della famiglia di Partinico ed addirittura vice capo di essa.

E va altresì aggiunto che del Nania si occupa nelle sue dichiarazioni (Vol.79/R f.125) Benedetta Bono, amante del noto capo mafia agrigentino Carmelo Colletti, recentemente ucciso, la quale ha riferito sugli ottimi rapporti esistenti fra il predetto ed il Nania (vedi anche (Vol.166 f.2), (Vol.166 f.8) e (Vol.166 f.166) + (Vol.188 f.212) + (Vol.98/R f.61)) ed ha

narrato di un incontro avvenuto nelle campagne di S.Giuseppe Jato, per discutere faccende di appalti tra il Colletti, il Nania, Giuseppe Lipari ed il famigerato Bernardo Brusca, dalla donna tutti definiti "individui della mafia".

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli come ai capi 1, 10, 13 e 22 dell'epigrafe.

Napoli Stefano

Indicato da Vincenzo Sinagra di Antonino (Vol.8/F f.184) e (Vol.8/F f.185) quale ricettatore del bottino di una rapina e di un furto, rispettivamente commessi ai danni della gioielleria Bracco e di Vincenzo Balsamo, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 71/84 del 29 febbraio 1984, con il quale gli fu contestato il reato di cui all'art.648 C.P..

Si protestava innocente asserendo di nemmeno conoscere i suoi coimputati ne' mutava atteggiamento allorché gli si faceva rilevare l'assurdità di tale dichiarazione, avendo egli l'abitazione nella via Cappello, ove gravitavano i vari Salvatore Rotolo, i Sinagra e gli altri accolti della cosca del Marchese, autori delle rapine summenzionate.

Successivamente veniva riunito al procedimento altro nel corso del quale era stato emesso nei confronti del Napoli ordine di cattura 30/83 dell'8 febbraio 1983 per il reato di cui all'art.416 bis C.P., essendo stato egli coinvolto nelle indagini circa il riciclaggio di denaro proveniente da delitti nella Enologica Galeazzo S.p.A., la cui effettiva proprieta' era di Antonino Vernengo.

Anche di tale reato si era protestato innocente, asserendo di non conoscere alcuno dei Vernengo e dichiarando la sua estraneita' alla Enologica Galeazzo, della quale risultava socia la moglie Anna Sardina.

Sussistono a suo carico sufficienti prove di colpevolezza in ordine al reato di ricettazione contestatogli col mandato di cattura 71/84 ed occorre anzi rilevare che, nonostante il Sinagra abbia accusato il Napoli (una volta erroneamente indicandolo col nome di Giuseppe) sia come ricettatore del bottino del furto in danno della gioielleria Bracco, sia come ricettatore del bottino della

rapina subita da Vincenzo Balsamo, si e' proceduto nei suoi confronti soltanto per il primo dei due episodi. E cio' si segnala al P.M..

Invero il Sinagra ha riferito che le casse di sigarette sottratte al Balsamo furono vendute a Francesco Paolo Sinagra, pescivendolo in Romagnolo e titolare di un bar tabacchi in quella zona, ed al suo socio Stefano Napoli e che ad entrambi furono venduti i gioielli sottatti al Bracco.

Conferma se ne trae dalle dichiarazioni di Salvatore Di Marco (Vol.58 f.85) e (Vol.58 f.86), complice sia della rapina che del furto, il quale ha riferito che l'intero carico di sigarette fu ceduto "al gestore di una tabaccheria in Romagnolo" e che fu ritirato da tale Napoli, altresì riferendo che i complici del furto si recavano spesso presso la tabaccheria di Romagnolo per discutere quanto loro dovuto dal ricettatore, che si era riservato di pagare in più soluzioni.

E le indagini espletate hanno in effetti confermato che Francesco Paolo Sinagra, il quale per altro lo ha ammesso nel corso dei suoi interrogatori, frequentava assiduamente il bar tabaccheria di via Messina Marine (bar Marinaro), formalmente gestito dalla sorella Giuseppa, ed era in rapporti di affari con Stefano Napoli, indicato dal Sinagra come suo socio.

Va, pertanto, l'imputato rinviato a giudizio per rispondere della ricettazione contestatagli col mandato di cattura 71/84, di cui al 329 dell'epigrafe.

Quanto al reato di cui all'art.416 bis C.P., contestatogli con l'ordine di cattura 30/83, si rimanda alla parte della sentenza dedicata alla scoperta della raffineria di via Messina Marine, che diede origine a procedimento cui venne riunito anche quello concernente l'Enologica Galeazzo.

Si ricorda che in quella sede si e' rilevato che il Napoli non poteva non essere compartecipe delle operazioni della

moglie Anna Sardina, prestatasi, con l'assunzione della qualita' di socia nella impresa predetta, il cui capitale venne significativamente costituito tutto in contanti, al riciclaggio di denaro di illecita provenienza di pertinenza del gruppo dei Vernengo. Ma si e' altresì osservato che gli elementi raccolti non consentono di ritenere il Napoli affiliato ad organizzazione mafiosa bensì, anche questa volta, ricettatore nella forma della intermediazione ricettatoria, reato per rispondere del quale va rinviato a giudizio, così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 11 dell'epigrafe.

Nicoletti Vincenzo

Indicato da Tommaso Buscetta (Vol.124/A f.65) quale affiliato alla famiglia mafiosa di Partanna, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, con il quale gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., 75 e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminale e di non conoscere il Buscetta.

Con ordinanza del 29 settembre 1984 e' stato posto in stato di arresti domiciliari in considerazione della sua molto avanzata eta'.

Il Buscetta, ad onore del vero, si e' limitato a dichiarare di aver appreso che ai tempi di "cicchiteddu" e prima che la carica venisse rivestita da Rosario Riccobono, rappresentante della famiglia di Partanna, era il Nicoletti, precisando di

non averlo mai conosciuto e di null'altro sapere sul suo conto, anche perche' all'epoca i capi delle "famiglie" erano pressocche' inavvicinabili anche da parte dei semplici membri delle loro cosche.

Tuttavia, nonostante la contraria opinione manifestata dal P.M., deve ritenersi che le suddette dichiarazioni del Buscetta sufficientemente comprovino l'appartenenza del Nicoletti a Cosa Nostra, sia perche', come piu' volte precisato dallo stesso Buscetta e da Salvatore Contorno, non e' possibile che in quell'ambiente si apprenda della qualita' di un "uomo d'onore" senza che questi effettivamente lo sia, costituendo la veritiera circolazione di queste notizie una delle regole fondamentali dell'organizzazione; sia perche' l'appartenenza a Cosa Nostra, secondo le rivelazioni dei menzionati Buscetta e Contorno, non viene a cessare salvo che in particolarissimi casi e l'aderente soggiace sempre alle regole dell'organizzazione mafiosa, anche se rimane a lungo inattivo, contribuendo a determinare con

il suo potenziale impiego in un qualsiasi momento la forza dell'associazione; sia infine in quanto i precedenti giudiziari del Nicoletti, da sempre presunto aderente ad organizzazioni mafiose, riscontrano quanto dal Buscetta appreso dai suoi correi e riferito alla giustizia.

Gia' nel lontano 1931 l'imputato fu sottoposto alla vigilanza speciale ed assegnato al confino di polizia appena tre anni dopo. Riassegnato al confino nel dopo guerra nell'anno 1953 e quindi nel 1969 inviato al soggiorno obbligato prima nel comune di Nardo' e poi in quello di Paliano. Nel 1975, infine, gli venne imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di Linosa per la durata di anni due.

Non e' pertanto mai trascorso un decennio dal lontano 1931 senza che il Nicoletti non sia stato ritenuto elemento pericoloso per i suoi collegamenti con ambienti malavitosi, ovviamente non sufficienti, all'atto di emanazione dei vari provvedimenti succedutisi nel tempo per affermare la sua responsabilita' in ordine al reato di associazione per

delinquere ma che ora, alla luce delle dichiarazioni del Buscetta assumono il valore di indiscutibili riscontri della sua affermata appartenenza all'associazione mafiosa della quale ci si occupa.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui agli artt.416 e 416 bis C.P., contestatigli col mandato di cattura 323/84.

Va, invece, prosciolto per non aver commesso i fatti dai reati di cui agli artt.75 e 71 legge n.685 del 1975, tenuto conto che solo in epoca remota risulta egli abbia rivestito in Cosa Nostra un ruolo che al presente lo avrebbe certamente coinvolto nei traffici di droga, non ancora pero' divenuti ai tempi di "cicchiteddu" attivita' generalizzata nell'ambito delle varie famiglie mafiose.

Nicosia Carmelo

Nicosia Carmelo e' stato raggiunto dall'ordine di cattura n.237/84 (Vol.1/Z) e deve rispondere dei reati di cui alle lettere N) ed O) - artt.110,81 C.P., 71 e 74 legge n.685/75 in concorso con Gallea Bruno Maurizio e Gammino Gioacchino; - artt.81 C.P., 71 e 74 legge n.685/75.

Nicosia Carmelo, gia' coinvolto nelle indagini del proc. penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 e condannato ad anni sei e mesi nove di reclusione insieme con Gallea Bruno Maurizio e Gammino Gioacchino, e' un personaggio ben conosciuto da Coniglio Salvatore e Anselmo Salvatore.

Ed, infatti, dalle telefonate intercettate sulle utenze del Coniglio e dell'Anselmo, si poteva rilevare come il Nicosia ed il Gallea agissero di comune accordo e fossero in contatto con alcuni

degli imputati per stabilire modalita' inerenti al traffico di stupefacenti.

Riferiva il Coniglio, in un primo interrogatorio, come il Nicosia, lo Scalia (Munzio) ed altri si fossero recati a Milano - pernottando presso l'albergo "Fenice" - per incassare il denaro derivante dalla vendita della droga (Vol.206 f.56), mentre in un successivo interrogatorio (Vol.206 f.140) aggiungeva: "..... La telefonata in cui Toto' Anselmo si rivolge a Nicosia Carmelo e parla del rappresentante al quale deve portare "75-80" si riferisce a una fornitura di eroina che si doveva recapitare a Gaspare Brucia e che si doveva vendere al prezzo di lire 75-80 milioni al chilo..... Per come emerge chiaramente dal contesto della telefonata, negli ultimi tempi precedenti il mio arresto Ernesto Carfagna si mise in contatto direttamente con Toto' Anselmo che provedette direttamente a rifornirlo e cio' a mia insaputa". Anselmo Salvatore, dal

canto suo, dichiarava come il "Bruno" ed il "Carmelo" delle telefonate si riferissero al Gallea ed al Nicosia, precisando come il primo gli avesse presentato il secondo in relazione ad una vendita di un frigorifero e di alcuni banconi (Vol.133 f.336) e come costoro fossero interessati al traffico di hashish e, perciò, indirizzati da lui a Coniglio Salvino. Un accordo per smerciare tale sostanza non era stato, comunque, raggiunto dato che il Coniglio riteneva molto piu' vantaggioso trattare l'eroina.

L'Anselmo, inoltre, riferiva di aver effettuato un viaggio da Salerno a Palermo con il Nicosia per qui portare una autovettura regalatagli dal Coniglio (Vol.133 f.324) e cio' per meglio evidenziare come frequenti e cordiali fossero i rapporti tra i due.

Si e' gia' accennato al fatto che il Nicosia conoscesse molti degli imputati del presente procedimento penale ed, infatti,

l'Anselmo riferiva come, una volta, il predetto si fosse recato a Milano insieme con i Cillari e Giovanni Di Giacomo per incontrare "il cinese" (Vol.133 f.284).

Riferendosi ad una telefonata intercettata, l'Anselmo precisava che, nel corso della stessa, aveva parlato con il Nicosia di una fornitura di hashish a Gaspare Brucia, poi non effettuata (Vol.133 f.292), hashish che lo stesso Nicosia ed il Gallea prelevavano da alcuni catanesi e facevano trasportare da un camionista di Campobello di Licata che lo occultava sotto le balle di paglia (Vol.133 f.325).-

Aggiungeva, ancora, l'Anselmo, come il Gallea ed il Nicosia si recassero settimanalmente a Desio da un compaesano del secondo e come lo stesso Nicosia fosse stato da lui visto una volta mentre, con un pacchetto di hashish, si stava recando a Desio

per recapitarlo ad un suo "compare". Precisava, inoltre, come lo stesso si fosse effettivamente recato a Milano dal Brucia e dalla Sorrentino per la vendita di stupefacenti, ignorando se si fosse, pero', trattato di hashish o di eroina (Vol.133 f.268).-

In altro interrogatorio l'Anselmo riferiva di una telefonata avuta con il Nicosia (Vol.133 f.237) nel corso della quale comunicava al secondo il fermo del Peritore e del Buscemi, i quali, pero', non erano stati trovati in possesso della droga perche' era stata effettuata una sommaria perquisizione (Vol.133 f.238).

Tale episodio ha attinenza con il procedimento penale c/ Anselmo Vincenzo + 46 (Vol.224/A) e si riferisce al fermo effettuato dalla Polizia Stradale di Caltanissetta della autovettura a bordo della quale viaggiavano due corrieri della droga del Coniglio i quali stavano

trasportando eroina da Palermo a Salerno: l'eroina non venne rinvenuta perche' occultata nei pneumatici. Il Buscemi ed il Peritore erano, percio', stati prosciolti ma, a seguito delle dichiarazioni dell'Anselmo, erano stati nuovamente tratti in arresto e rinviati a giudizio.

Tale telefonata, come le altre, conferma come tra il Nicosia e l'Anselmo vi fossero stretti legami e come, percio', il primo fosse puntualmente informato delle "disavventure" degli altri associati.

L'Anselmo, quindi, precisava ulteriormente come il Nicosia avesse recapitato dell'hashish a Brucia Gaspare il quale, pero', pur avendolo commissionato, non lo aveva potuto acquistare perche' non aveva soldi (Vol.133 f.243).

Sulla base di tali dichiarazioni, il Nicosia veniva raggiunto dall'ordine di cattura n.237 del 23.10.84 con il quale gli si dava carico del reato di cui agli artt.81,110, C.P., 71, 74 legge 685 del 75, in concorso

con Gallea Bruno Maurizio e Gammino Gioacchino, per aver detenuto, e ceduto ingenti quantitativi di hashish nonche' del reato di cui agli artt.81 C.P., 71,74 legge n.685 del 75, per aver detenuto gr.400 di hashish.

Sentito dal P.M., il Nicosia (Vol.5/Z f.7) negava di aver mai conosciuto Anselmo Salvatore, Salvino Coniglio, Gaspare Brucia e Sorrentino Rosalia, nonche' di essersi mai recato a Desio. Ammetteva solo di conoscere il Gammino (cfr. scheda di quest'ultimo) con il quale aveva progettato di aprire una macelleria in Campobello di Licata.

Tali dichiarazioni difensive, pero', sono del tutto inconsistenti dato che molte telefonate intercettate mostrano come il Nicosia conoscesse tali personaggi con i quali intratteneva illeciti rapporti, tutti legati al traffico di stupefacenti.

Circa i rapporti del Nicosia con Gammino Gioacchino, l'Anselmo precisava

come i due fossero amici e insieme andassero spesso da Brucia Gaspare a "portare la roba". Specificava come Iachino Gammino fosse un macellaio utilizzato dal Nicosia anche perche' era "pulito", e, cioe', non aveva precedenti penali per cui poteva accompagnarlo con l'auto senza timore (Vol.7/Z f.278).

Degli illeciti traffici del Gammino e dei contatti dello stesso con altri associati si e' detto esaminandone la posizione personale.

Da quanto detto, incontestabile risulta il coinvolgimento del Nicosia nel traffico di stupefacenti (hashish) e, pertanto, lo stesso va rinviato a giudizio per rispondere dei reati di cui all'ordine di cattura n.237 del 23.10.84 (Capi 30, 35).

Nuccio Salvatore

Tratto in arresto il 13 luglio 1982 e denunciato con rapporto in pari data (Vol.1 f.90) per il reato di associazione per delinquere, venne nel corso della sommaria istruzione escarcerato per insufficienza di indizi con ordinanza del 24 luglio 1982 (Vol.4 f.102).

Con nota del 5 agosto 1982 (Vol.4 f.374) il P.M. chiese di contestargli con mandato di comparizione i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, ascritti agli altri imputati come da ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982.

Non sussiste a suo carico alcuna seria prova di colpevolezza.

Ed invero, come rilevasi dal rapporto di denuncia e dalla allegata scheda biografica

(Vol.2 f.25), l'appartenenza del Nuccio alla associazione per delinquere per cui si procede venne supposta soltanto perche' il predetto, col fratello Vincenzo, risultava gestore dell'autorimessa ove era stato rubato il furgone utilizzato dai killers di Salvatore Inzerillo.

Protestandosi innocente (Vol.4 f.72), l'imputato ha chiarito che in realta' il furgone, appartenente a tale Giuseppe Amenta, veniva, per la sua mole ingombrante e previ accordi col proprietario, parcheggiato per strada dinanzi all'autorimessa, quando si trovava vuoto di merce, ed in tale luogo e stato era stato sottratto. La circostanza e', stata a sua volta confermata dall'Amenta.

E devesi, per altro, rilevare che se veramente il furto fosse stato simulato il Nuccio si sarebbe affrettato a denunciarlo per cautelarsi da un eventuale coinvolgimento nell'episodio criminoso commesso con l'utilizzazione del veicolo, che, comunque,

presentava all'atto del rinvenimento chiari segni di effrazione.

Va, pertanto, prosciolto l'imputato dai reati ascrittigli come ai capi 1 e 13 dell'epigrafe.

Nuccio Vincenzo

Tratto in arresto il 13 luglio 1982 e denunciato con rapporto in pari data (Vol.1 f.90) per il reato di associazione per delinquere, venne nel corso della sommaria istruzione escarcerato per insufficienza di indizi con ordinanza del 24 luglio 1982 (Vol.4 f.102).

Con nota del 5 agosto 1982 (Vol.4 f.374) il P.M. chiese di contestargli con mandato di comparizione i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, ascritti agli altri imputati come da ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982.

Non sussiste a suo carico alcuna seria prova di colpevolezza.

Ed invero, come rilevasi dal rapporto di denuncia e dalla allegata scheda biografica (Vol.2 f.25),

l'appartenenza del Nuccio alla associazione per delinquere per cui si procede venne supposta soltanto perche' il predetto, col fratello Salvatore, risultava gestore dell'autorimessa ove era stato rubato il furgone utilizzato dai killers di Salvatore Inzerillo.

Protestandosi innocente (Vol.4 f.68), l'imputato ha chiarito che in realta' il furgone, appartenente a tale Giuseppe Amenta, veniva per la sua mole ingombrante e previ accordi col proprietario, parcheggiato per strada dinanzi all'autorimessa quando si trovava vuoto di merce ed in tale luogo e' stato sottratto. La circostanza e' stata dall'Amenta confermata.

E devesi, per altro, rilevare che se veramente il furto fosse stato simulato il Nuccio si sarebbe affrettato a denunciarlo per cautelarsi da un eventuale coinvolgimento nell'episodio criminoso commesso con l'utilizzazione del veicolo, che, comunque,

presentava all'atto del rinvenimento chiari segni di effrazione.

Va, pertanto, prosciolto l'imputato dal reato ascrittogli al capo 1 e 13 dell'epigrafe per non aver commesso il fatto.

Oliveri Giovanni

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente alla cosche mafiose c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982, mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982 e mandato di cattura 237/83 del 31 maggio 1983, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Intervenute poi le dichiarazioni di Tommaso Buscetta, tra l'altro concernenti l'appartenenza a Cosa Nostra del gruppo di mafia cui all' Oliveri si contestava di appartenere, con mandato di cattura 323/84 del 29 settembre 1984, ricontestatigli i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

L'imputato e' rimasto latitante sino al 25.10.1985.

Quindi, spontaneamente costituitosi, si protestava innocente, asserendo di essere estraneo a qualsiasi organizzazione criminosa.

Fa parte di cosca criminosa i cui componenti, sfruttando le affinita' derivate dal vincolo matrimoniale, hanno dato luogo alla costituzione di vasto e pericoloso sodalizio criminoso (clan Marchese-Oliveri-Tinnirello), indicato dagli organi di Polizia come uno dei piu' potenti nelle attivita' precipuamente mafiose e nello sterminio dei clans rivali Bontate - Inzerillo - Badalamenti - Mafara.

Il suo coinvolgimento nell'associazione criminale mafiosa deriva, pertanto, in primo luogo dai vincoli familistici, avendo egli sposato in seconde nozze Maria Giovanna Tinnirello, congiunta di Gaetano e Lorenzo Tinnirello e di Benedetto Tinnirello, che e' a sua volta cognato del famigerato Filippo Marchese, sanguinario capo della cosca di Corso dei Mille.

In detta cosca l'imputato in esame occupa un ruolo certamente di primo piano, come emerge dalla sua partecipazione alla OLIMAR S.r.l. (Oliveri-Marchese), societa' esercente l'attivita' di costruzione nel settore edilizio, costituita l'8 febbraio 1979 tra Benedetto Tinnirello, Gaetano Tinnirello, Filippo Marchese e l'Oliveri medesimo.

Tale societa', avuto anche riguardo agli accertamenti fiscali condotti dalla Guardia di Finanza (Vol.9/A) che ha evidenziato enormi ed ingiustificati aumenti di capitale, deve ritenersi uno strumento per il riciclaggio di illeciti profitti derivanti ai soci dal traffico delle sostanze stupefacenti, nel quale, come tutte le famiglie di mafia, e' certamente inserita quella capeggiata dal Marchese.

Stefano Calzetta ((Vol.11 f.29), (Vol.11 f.44), (Vol.11 f.59), (Vol.11 f.62),

(fasc.pers.1- f.19) ha indicato la famiglia Oliveri come associata a quelle dei Greco, dei Lo Iacono, degli Spadaro degli Zanca, dei Marchese, dei Tinnirello, dei Savoca, dei Federico e dei Bisconti nella lotta intrapresa contro i clans Bontate - Inzerillo - Badalamenti e contro tutti coloro che si erano schierati dalla loro parte.

Ulteriori ferrei collegamenti, secondo le dichiarazioni del Calzetta, sussistevano con altro prestigioso esponente mafioso, quale Michele Graviano, tanto che costui, d'intesa con le altre famiglie di mafia con le quali era alleato, imponeva a tutti i costruttori della zona di Corso dei Mille e dintorni che i materiali edili venissero acquistati esclusivamente da ditte facenti capo alla stessa organizzazione di mafia: così le mattonelle dovevano essere fornite da Giovanni Oliveri o dalla Edilceramica di Gaetano Tinnirello, il ferro dalla EDILFERRO dei Casella e così via.

Non deve, pertanto, meravigliare che, secondo le dichiarazioni di Vincenzo Sinagra di Antonino (ff.111, 129 e 193 fasc. pers.), ucciso il Graviano, l'Oliveri manifestò grave timore per la propria incolumità, tanto che Filippo Marchese dispose che gli facessero scorta armata lo stesso Sinagra, l'omonimo cugino "Tempesta" e Salvatore Rotolo, mentre l'Oliveri, per maggiore precauzione, teneva sotto il bancone del suo negozio un fucile calibro 12.

Le risultanze delle espletate indagini bancarie confermano gli intensissimi rapporti dell'Oliveri (e del suo socio Marchese Filippo) con prestigiosissimi esponenti di Cosa Nostra, della sua e di altre famiglie mafiose, molti dei quali sicuramente implicati in colossali traffici di droga e ciò a riprova del suo indiscutibile coinvolgimento anche nel commercio delle sostanze stupefacenti.

Talune risultanze sono state già esposte nelle parti della sentenza dedicate alla trattazione dei traffici di droga di Tommaso

Spadaro e della scoperta della raffineria di eroina di via Messina Marine (assegno negoziato dall' Oliveri e proveniente da una richiesta di titoli per ben 500 milioni da parte di Antonietta Sampino e distribuiti in varia misura a tutti i piu' autorevoli esponenti delle famiglie mafiose nonche' altro assegno proveniente all'Oliveri da Nicola Di Salvo, gestore insieme a Pietro Vernengo della menzionata raffineria di Acqua dei Corsari).

Altro assegno da lire 1.000.000 risulta emesso il 31 maggio 1978 da Salvatore Inzerillo (il defunto capo della famiglia di Uditore) e girato all'Oliveri dallo stesso Pietro Vernengo.

Una impressionante serie di rapporti bancari collega ancora la OLIMAR e personalmente Giovanni Oliveri a Carmelo Gariffo, della famiglia mafiosa di Corleone; a Giuseppe Lupo, noto prestanome di Filippo Marchese; a Diego Madonia, fratello di Francesco, capo della famiglia di Resuttana, a Stefano

Pace, a Salvatore Fazio, a Gaspare Li Vorsi, a Giovanni Prestifilippo, a Giuseppe Casella, ai Mafara, a Vincenzo Anselmo, a Leonardo Greco tramite il di lui socio Francesco Paolo Caltagirone, a Giovanni Lo Verde "figlioccio" di Pietro Lo Iacono, a Salvatore e Michele Greco, Giovan Battista Inchiappa, Antonino La Rosa, Giovanni Lombardo, Ignazio Motisi, Antonino Puccio, Federico Amato, Giuseppe Vernengo, Ignazio Greco, Domenico Federico ed altri, molti dei quali, come si e' detto, sicuramente coinvolti in traffici di droga ed i cui rapporti con l'Oliveri sarebbero altrimenti ben difficilmente giustificabili.

L'imputato va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati contestatigli col mandato di cattura 323/84, che ha assorbito ed integrato tutti i precedenti emessi nei suoi confronti.

Pace Francesco

Tratto in arresto il 13 luglio 1982 e denunciato con rapporto in pari data (Vol.1 f.90) per il reato di associazione per delinquere, venne nel corso della sommaria istruzione posto in liberta' provvisoria per ragioni di salute, con ordinanza del 16 luglio 1982 (Vol.4 f.97).

Con nota del 5 agosto 1982 (Vol.4 f.374) il P.M. chiese di contestargli con mandato di comparizione i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975 ascritti agli altri imputati come da ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982.

Si e' protestato innocente, sostenendo la sua estraneita' a qualsiasi organizzazione criminosa, ed in realta' non sussiste a suo carico alcun serio elemento di prova, risultando lo stesso menzionato in rapporto di denuncia

solo quale padre degli imputati Stefano e Vincenzo Pace, coniugati colle sorelle di Vincenzo e Francesco Buffa.

Risulta inoltre immune da qualsiasi precedente penale o giudiziario e nulla e' emerso a suo carico nel corso della istruzione, non potendosi considerare elementi che lo riguardano le accuse rivolte da Calzetta Stefano, alla famiglia Pace, avendo nel corso delle sue dichiarazioni piu' volte il Calzetta medesimo precisato che intendeva riferirsi ai fratelli Stefano e Vincenzo e mai menzionando il loro padre Francesco.

Va, pertanto, prosciolto da tutti i reati ascrittigli per non averli commessi.

Pace Giuseppe

Indicato da Contorno Salvatore come "uomo d'onore" della famiglia mafiosa di Ciaculli, aderente all'organizzazione criminosa denominata "Cosa Nostra", contro il Pace Giuseppe veniva emesso mandato di cattura n.76/85 del 28/2/1985 con il quale gli si contestavano i reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis cp., 71 e 75 della legge n.685 del 1975.

Riferendosi all'imputato, il Contorno lo ha, in un primo tempo, individuato come Di Pace Giovanni chiarendo che il predetto era genero di La Rosa Giuseppe e che si occupava della guardiania dei giardini fra Ciaculli e Gibilrossa (Vol.125 f.76).

Successivamente il Contorno riconosceva tale persona nella immagine fotografica riprodotte le sembianze di Pace Giuseppe (Vol.125 f.92) e, ammettendo l'errore in cui era incorso, ribadiva

che il Pace Giuseppe (e non Di Pace Giovanni) era l'"uomo d'onore" della famiglia di Ciaculli, genero di La Rosa Giuseppe, al quale era affidata la guardiania dei giardini ubicati tra Ciaculli e Gibilrossa, (imposta ai rispettivi proprietari dalla sua cosca), presentatogli ritualmente presso i Greco (Vol.125 f.150).

Tratto in arresto, l'imputato respingeva gli addebiti assumendo di non conoscere il Contorno Salvatore e di non avere mai svolto l'attivita' di guardiano di terreni (Vol.187 f.8).

Ma le labiali discolpe addotte dall'imputato non possono trovare ingresso processuale a fronte delle precise e circostanziate "indicazioni" fornite sulla sua persona da parte del Contorno Salvatore a cui il Pace Giuseppe e' talmente noto da conoscerne l'affinita' con il La Rosa Giuseppe (ammessa dall'imputato) e l'estraneita' dal traffico della droga (Vol.125 f.150).

Alla stregua delle considerazioni che precedono, appare aderente alle risultanze processuali disporre il rinvio a giudizio dell'imputato Pace Giuseppe per rispondere dei reati p. e p. dagli artt.416, 416 bis C.P., contestati con il mandato di cattura n.76/85 del 28/2/1985 (Capi 1 e 10).

Dalle altre imputazioni (artt.71, 74 e 75 della legge n.685 del 1975, contestate con lo stesso provvedimento) il Pace Giuseppe va sollevato con l'ampia formula liberatoria "per non avere commesso i fatti", avendo il Contorno riferito che non gli risultava l'inserimento del Pace Giuseppe nel traffico di sostanze stupefacenti (Capi 13 e 22) e non avendo evidenziato la formale istruzione espletata fatti o episodi specifici concernenti l'inserimento dell'imputato nel traffico di sostanze stupefacenti o la sua partecipazione agli utili derivanti da tale illecito commercio.

Pace Stefano

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente alle cosche mafiose c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982 e mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P.e 75 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 24 dicembre 1982 venne escarcerato per insufficienza di indizi di colpevolezza (vedi f.20 fasc. pers. Pace Vincenzo).

Successivamente indicato da Stefano Calzetta ((Vol.11 f.28), (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.48) e (Vol.11 f.63) + ff.12 e 18 fasc. pers.1-) quale esponente di pericolosa famiglia mafiosa, venne emesso nei suoi confronti mandato di cattura 323/84 del 29

settembre 1984, con il quale, anche a seguito delle rivelazioni di Tommaso Buscetta su Cosa Nostra, ricontestatigli i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli vennero ulteriormente addebitati quelli in cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, dicendosi estraneo a qualsiasi organizzazione criminale ed in rapporti soltanto con i coimputati suoi congiunti.

Ed invero il suo inserimento in organizzazioni mafiose emerge, in primo luogo dai suoi vincoli familistici che lo legano ad elementi di particolare spicco della sua e di altre cosche criminali con vincoli che rafforzano il legame associativo, secondo una costante caratteristica delle associazioni mafiose.

Così' Stefano Pace e' coniugato con Maria Buffa, sorella di Vincenzo Buffa, e le di lei sorelle Rosa, Aurora e Silvana sono rispettivamente coniugate con Carmelo Zanca, Ignazio

Pullara' e Francesco Paolo Marciano', tutti elementi di primo piano delle rispettive famiglie mafiose.

Particolarmente significativi sono poi i suoi collegamenti con lo stesso Vincenzo Buffa e con Domenico Federico e cio' ove si consideri che la di lui sorella Santa e' risultata essere interessata in diverse operazioni immobiliari assieme ai succitati esponenti mafiosi: operazioni definite con atto di divisione in data 2 giugno 1982 comportante l'acquisizione di beni per un valore dichiarato di ben lire 90.000.000 (vedi fascicolo misure di prevenzione 90/83 R.M.P.). Ed e' facile ritenere che la Santa altro non sia che una prestanome del fratello che nelle operazioni immobiliari in questione ha investito denaro di provenienza illecita, come altri esponenti mafiosi nelle imprese del Federico.

Stefano Calzetta, come sopra si e' accennato, ha dichiarato che i Pace, unitamente agli Zanca, ai Tinnirello, ai Vernengo, ai Marchese, ai Pullara', ai

Federico, agli Spadaro, ai Savoca, agli Argano ed ai Greco costituiscono tutti "una comunita' di criminali" ed ha riferito una significativa circostanza concernente proprio il matrimonio di Stefano Pace, celebrato alcuni anni fa, al cui ricevimento, celebrato presso il locale "La Nave" di Vincenzo Caruso, della cosca di Corso dei Mille, erano intervenuti come invitati "i megghiu cristiani", cioe' Giovanni Bontate, Ignazio Pullara' con il fratello e tutti gli Zanca.

Salvatore Contorno, da parte sua, ha ribadito (Vol.125 f.3), (Vol.125 f.34), (Vol.125 f.57) e (Vol.125 f.140) l'appartenenza di Stefano Pace e del fratello Vincenzo a Cosa Nostra, indicandone una, certamente piu' esatta, collocazione nella famiglia di Ciaculli e, riferendo dell'attentato subito, ha narrato che ad esso assistette, rimanendo imperturbabile a guardare dinanzi al suo bar di via Giafar, proprio l'imputato in esame.

Completa il quadro probatorio la documentazione bancaria acquisita, dalla quale emergono collegamenti del Pace con altri esponenti della famiglia di Ciaculli, quali Antonino La Rosa e Nicolo' Greco, nonche' Giovan Battista Pullara' e Giovanni Oliveri, coinvolti nei traffici di droga, ai quali si ritiene che neanche Stefano Pace possa essere rimasto estraneo anche in considerazione del preminente ruolo del suo gruppo familiare nell'ambito della organizzazione mafiosa.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84, che ha integrato ed assorbito tutti quelli precedentemente emessi.

Pace Vincenzo

Denunciato con rapporto del 13 luglio 1982 (Vol.1 f.90) quale appartenente alle cosche mafiose c.d. "vincenti", vennero emessi nei suoi confronti ordine di cattura 170/82 del 26 luglio 1982 e mandato di cattura 343/82 del 17 agosto 1982, con i quali gli furono contestati i reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975.

Con ordinanza del 24 dicembre 1982 (fasc.pers. f.20) venne escarcerato per insufficienza di indizi di colpevolezza.

Successivamente indicato da Stefano Calzetta (Vol.11 f.28), (Vol.11 f.43), (Vol.11 f.48) e (Vol.11 f.63) + (ff.12, 18 e 53 fasc. pers.1-) quale esponente di pericolosa famiglia mafiosa ed intervenute le rivelazioni di Tommaso Buscetta su Cosa Nostra, con mandato di cattura 323/84 del 29

settembre 1984, ricontestatigli i suddetti reati di cui agli artt.416 C.P. e 75 legge n.685 del 1975, gli furono ulteriormente addebitati quelli di cui agli artt.416 bis C.P. e 71 legge n.685 del 1975.

Si e' protestato innocente, dicendosi estraneo a qualsiasi organizzazione criminale ed in rapporti soltanto con i coimputati suoi congiunti.

Il suo inserimento nell'organizzazione mafiosa emerge dai medesimi elementi gia' esposti trattando la posizione del fratello Stefano e si rimanda pertanto a quella parte della sentenza, aggiungendo in questa sede soltanto che i suoi rapporti con Domenico Federico, ulteriormente comprovanti i suoi occulti interessi nelle imprese di costui, emergono anche dalle espletate indagini bancarie.

Va, pertanto, rinviato a giudizio per rispondere di tutti i reati ascrittigli col mandato di cattura 323/84, che ha integrato ed assorbito tutti quelli in precedenza nei suoi confronti emessi.

Palazzolo Paolo

Palazzolo Saverio

Con rapporto del 27/11/1983 il Comandante della Compagnia dei CC. di Partinico denunciava i germani Palazzolo Paolo, in stato di irreperibilita', e Palazzolo Saverio, in stato di arresto, perche' ritenuti responsabili del reato di associazione per delinquere aggravata per aver fatto parte del "Clan", facente capo a Provenzano Bernardo, per conto del quale curavano il "riciclaggio" degli enormi profitti derivanti dagli illeciti traffici gestiti dalla consorte mafiosa di cui il Provenzano Bernardo era elemento di spicco.

Riferivano gli inquirenti che i due germani Palazzolo, la cui sorella Saveria Benedetta risultava essere la convivente del Provenzano Bernardo, erano in stretti rapporti con la "Cosca dei

corleonesi" come evidenziato dalle indagini effettuate che avevano consentito di accertare che;

1) in data 16/7/1973, personale della stazione dei CC. di Terrasini, in servizio di perlustrazione nelle campagne limitrofe, notava un fabbricato in costruzione ed apprendeva che lo stesso apparteneva a certo "don Paolo" il quale, il giorno dopo, si presentava in caserma qualificandosi per Palazzolo Paolo e esibiva il contratto di acquisto del terreno, su cui insisteva il fabbricato in costruzione, dal quale risultava che la proprietaria dell'immobile era la sorella Saveria Benedetta, che subito dopo, alienava il terreno ad una società costituita ad hoc, la S.I.M.A.I.Z. S.p.A., amministrata da Mandalari Giuseppe (commercialista legato ad ambienti mafiosi) e di cui era socio Vacante Ignazio (tratto in arresto il 23/7/1982 per detenzione di armi, munizioni ed esplosivi) e sindaco supplente Provenzano Sebastiano, legato da rapporti societari con Brusca Mariuccio, elemento di spicco della mafia di S. Giuseppe Jato e S. Cipirrello;

2) in data 3/12/1976 Palazzolo Paolo e Saverio, insieme al mafioso Mazzola Salvatore (ucciso il 15/11/1982) acquistavano un terreno in contrada "Orsa" di Cinisi e all'atto di compravendita interveniva, quale testimone, Altadonna Francesco, noto prestanome della famiglia dei corleonesi;

3) in data 22/10/1976 Palazzolo Saverio, Munaco' Giuseppa, moglie di Palazzolo Paolo e Brigati Giuseppa (moglie del mafioso Di Maggio Paolo) acquistavano un terreno in contrada "Orsa" dell'agro di Cinisi; e all'atto della compravendita interveniva, quale testimone, Altadonna Francesco, notoriamente collegato al "clan" mafioso dei corleonesi;

4) Vacante Ignazio, gia' amministratore unico della S.I.M.A.I.Z. S.p.A., cedeva in locazione per 18 anni a Palazzolo Paolo due appezzamenti di terreno sorti in contrada "Paterna e Capraia" dell'agro di Terrasini.

Sulla scorta degli elementi evidenziati nel rapporto del 22/11/1983 sul conto dei due

germani Palazzolo, contro gli stessi veniva emesso mandato di cattura n.253/83 in data 29/11/1983 con il quale si contestava loro il reato p. e p. dall'art.416 bis C.P..

Mentre il Palazzolo si e' sempre sottratto alla cattura, il fratello Saverio veniva tratto in arresto e , interrogato, protestava la sua innocenza assumendo di mantenere la sua famiglia con i proventi (circa 6 milioni l'anno) dell'attivita' di allevatore di animali custoditi in una stalla ubicata sul terreno sito in contrada "Siino di Cinisi", esteso circa 5 tumuli, appartenentesi allo stesso e al fratello Paolo; di ignorare che la sorella Saveria Benedetta fosse la convivente di Provenzano Bernardo, che non conosceva; di non sapere chi fossero Mandalari Giuseppe, Vacante Ignazio e Altadonna Francesco nonostante quest'ultimo fosse intervenuto, come testimone, alla stipula dell'atto di acquisto del terreno di cui si e' gia' parlato.

Tali generiche, contraddittorie discolpe addotte dal Palazzolo Saverio (si pensi, soltanto, al valore economico dei terreni acquistati rispetto all'entita' dei profitti ricavati dalla sua attivita' lecita di allevatore di bestiame) non possono trovare ingresso processuale a fronte degli elementi istruttori acquisiti che hanno, inconfutabilmente, evidenziato come i due imputati (dei quali il Palazzolo Paolo svolgeva l'attivita' di ortolano, secondo quanto dichiarato dal fratello Saverio - ((Vol.1/T f.341) e segg.) hanno investito in acquisti immobiliari capitali di pertinenza di Provenzano Bernardo, convivente della loro sorella Saveria Benedetta (il quale, pertanto, li considerava degni della sua fiducia e li adoperava come sicuri e fidati prestanome), la cui illecita provenienza appare dimostrata sufficientemente dal lungo stato di latitanza del predetto e dalla significativa circostanza che i due Palazzolo traggono dalle rispettive modeste attivita' lavorative guadagni

del tutto insufficienti a consentir loro, come invece e' avvenuto, l'acquisto di beni immobili di notevole valore.

Tuttavia, l'espletata istruzione non ha evidenziato ulteriori e particolari vincoli associativi fra i due Palazzolo e gli altri imputati sicche' il fatto agli stessi contestato deve essere meglio qualificato come episodio di ricettazione di capitali di illecita provenienza (art. 648 C.P.) .

Pertanto, appare aderente alle risultanze istruttorie disporre il rinvio a giudizio degli imputati Palazzolo Paolo e Palazzolo Saverio per rispondere, cosi' modificata e riqualificata l'originaria imputazione, del reato p. e p. dall'art. 81 cpv., 110, 648 C.P. perche' in concorso tra loro e in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, al fine di procurare a se' e agli altri un profitto ingiusto, ricevevano da Provenzano Bernardo e da altri componenti della cosca mafiosa al predetto facente capo, somme di danaro provenienti da attivita' illecite poste

- Pag.6.448 -

in essere dai predetti. In provincia di Palermo,
in epoca anteriore e prossima al 26/11/1983.